



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT. /S.C.

*Onorevoli Presidenti
delle Commissioni Permanenti
S E D E*

OGGETTO: CORTE DEI CONTI - Del. 32/2018/RQ – Sez. Controllo Sardegna – Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno 2017 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) (Rel. 80).

L'atto in oggetto è trasmesso per competenza a tutte le Commissioni presiedute dalle SS.LL. Onorevoli.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Gangi

Da "sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it" <sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it>
"presidenzaconsiglio@consregsardegna.it" <presidenzaconsiglio@consregsardegna.it>,
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>,
"presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>
Data mercoledì 4 luglio 2018 - 16:56

0002233-04/07/2018-SC_SAR-S345-P- Delibera n. 32/2018/RQ

Rel

111 TUTTE

Rel 80 AS9

Sezione Controllo Sardegna

Segreteria | Servizio Pubblicazioni

Spett.le

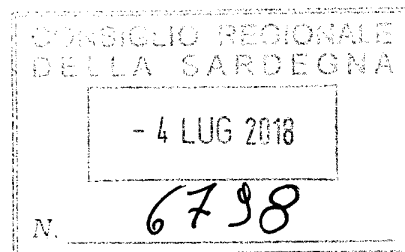
Presidenza del Consiglio Regionale Sardegna

presidenzaconsiglio@consregsardegna.it

consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Presidente della Regione

presidenza@pec.regione.sardegna.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri
usg@mailbox.governo.it

SC + SG + Segretaria

02 152

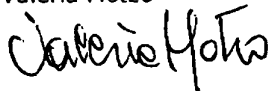
2017 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).

Dispone che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna nonché, ai sensi dell'art.1, comma 8, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 3 luglio 2018.

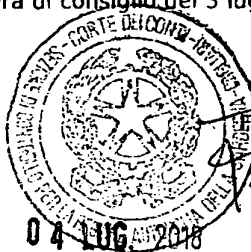
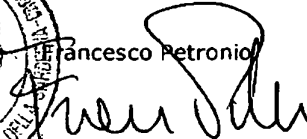
Il Relatore

Valeria Motzo



Il Presidente

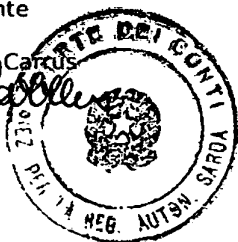
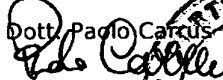
Francesco Petronio



Depositata in Segreteria il luglio 2018

Il Dirigente

Dott. Paolo Caruso



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. S345



DOC. INTERNO N. 74035774 del 04/07/2018



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

**Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna nell'anno 2017 e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri**

**(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)**

Consigliere Valeria Motzo

**Ha collaborato all'attività istruttoria, all'analisi dei dati, alla predisposizione delle tabelle
la dottoressa Silvana Gaviano**



CORTE DEI CONTI

**Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna nell'anno 2017 e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri**

*(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)*

INDICE

PREMESSA	1
1 LE REGOLE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI NELLA LEGISLAZIONE DI SPESA	3
1.1 L'obbligo dell'equilibrio di bilancio	3
1.2 I principi affermati dalla Corte Costituzionale	4
1.3 Le linee guida della Corte dei conti	6
1.4 La disciplina regionale di contabilità	7
2 LA LEGISLAZIONE DI SPESA NEL 2017	9
3 ESAME DELLE LEGGI DI SPESA	13

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Leggi regionali approvate nel 2017	33
Tabella 2 - Oneri finanziari indicati nelle leggi regionali emanate nel 2017	36
Tabella 3 - Modalità di copertura degli oneri derivanti dalle leggi del 2017	36

PREMESSA

La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nel 2017 nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, da trasmettere annualmente al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 174/2012, è stata inserita nel programma di attività della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Sardegna approvato con la deliberazione n.3/INPR/2018 del 2 febbraio 2018.

Con le precedenti deliberazioni n. 130/2016/RQ e n. 58/2017/RQ, alle quali si effettua sin d'ora richiamo, questa Sezione ha già esaminato, in termini generali, la rilevanza della relazione sulla quantificazione degli oneri e sulle tecniche di copertura, mutuata da analogo strumento di controllo già operante in ambito statale.

La relazione sulla quantificazione degli oneri e sulle tecniche di copertura, alla luce del nuovo art. 81 della Costituzione, contribuisce a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di pareggio di bilancio in quanto esamina l'impatto delle decisioni dell'organo legislativo sul bilancio della Regione.

Con la nota n. 1130 del 26 marzo 2018 è stata richiesta al Consiglio regionale la documentazione necessaria per l'attività istruttoria.

Con la nota di risposta prot. n. 3113 del 28 marzo 2018 il Segretario generale del Consiglio regionale ha trasmesso alla Sezione di controllo copia delle leggi regionali adottate nel corso dell'anno 2017 accompagnate dalle proposte di legge esaminate dal Consiglio Regionale, dalle relazioni della Giunta e delle competenti Commissioni consiliari e, ove presenti, dalle relazioni tecniche-finanziarie.

Nella predetta nota si fa presente che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrate è espresso oralmente dal relatore nel corso della discussione in aula dell'articolo del progetto di legge al quale gli emendamenti stessi si riferiscono.

L'esame delle singole leggi adottate nell'anno 2017 sarà svolto nel capitolo secondo. Sin da ora però è opportuno precisare che le leggi di iniziativa della Giunta regionale devono essere corredate dalla relazione tecnica-finanziaria sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture. Adempimento obbligatorio sia ai sensi della legge di contabilità statale (L. n. 196/2009) che per la legge regionale di contabilità (L.R.n.11/2006), come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 24/2016.

Nei casi di mancanza o carenza informativa della relazione tecnica, si è cercato di supplire mediante l'esame dei contenuti delle relazioni delle Commissioni consiliari. E' evidente, tuttavia, che tali

relazioni hanno un contenuto essenzialmente politico e non possono sostituire le relazioni tecniche al fine di illustrare le modalità di copertura delle leggi che importano nuovi o maggiori oneri.

L'assenza di idonea documentazione tecnica di corredo è risultata ancora più rilevante nei casi in cui la normativa di spesa ha rinviato la quantificazione e l'individuazione della copertura finanziaria alla successiva adozione dello strumento di bilancio. In tali ipotesi, infatti, non è stato possibile effettuare alcun riscontro di carattere tecnico sulla consistenza delle risorse impiegate né sulla loro adeguatezza.

1 LE REGOLE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI NELLA LEGISLAZIONE DI SPESA

1.1 L'obbligo dell'equilibrio di bilancio

La Legge Costituzionale n. 1/2012 "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" ha riscritto l'art. 81 della Costituzione e ha adeguato l'ordinamento nazionale agli impegni assunti in ambito europeo.

In particolare, con il comma 3 (ex comma 4) è stato sancito che "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte".

L'art. 17 "Copertura finanziaria delle leggi" della L. n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica", con le modifiche apportate dall'articolo 3 della L. n. 163/2016, nel rispetto dell'articolo 81 citato, disciplina le modalità di attuazione della prescritta copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate.

Nello specifico il comma 1 prevede la copertura mediante:

a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) la modifica o la soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Il comma 3 prevede che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nella

relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

La relazione può essere richiesta dalle Commissioni parlamentari al Governo per tutte le proposte legislative e gli emendamenti ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri (comma 5).

Anche nel caso di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei ad avvalorare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali eventualmente attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria (comma 6 bis).

Il comma 9 prevede che la Corte dei conti trasmetta, ogni quattro mesi, alle Camere una relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

Analogamente, il D.L. n. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, all'art. 1, c.2, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di trasmettere una relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri¹.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2013, ha affermato che il principio dell'equilibrio di bilancio opera direttamente a prescindere dall'esistenza di norme interposte, ritenendo direttamente applicabili anche alle Regioni le disposizioni della legge di contabilità n. 196/2009 in quanto volte a specificare il precetto costituzionale sulla copertura delle leggi di spesa.

1.2 I principi affermati dalla Corte Costituzionale

Con riferimento all'obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri anche nella legislazione regionale, si richiamano sinteticamente i principi espressi dalla Corte Costituzionale e già evidenziati nelle precedenti analoghe relazioni di questa Sezione, alle quali si rimanda:

¹ La modifica della trasmissione della relazione da semestrale ad annuale è stata introdotta dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1, del D.L. n. 91/2014.

- a) le autonomie locali, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 16/1961, n. 213/2008, n. 26/2013 e, da ultimo, sentenze n. 4/2014, n. 190/2014 e n. 224/2014);
- b) le disposizioni della legge statale di contabilità n. 196/2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole tecniche applicative del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione. Pertanto, le regole in essa contenute, anche in virtù del richiamo dell'art. 19 della medesima legge statale di contabilità, trovano applicazione anche per le leggi regionali (sentenze n. 26/2013, n. 115/2012, n. 190/2014 e n. 224/2014);
- c) le leggi che introducono nuove spese devono contenere una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura (sentenze n. 26/2013, n. 386/2008, n. 213 del 2008, n. 62/2014, n. 68/2014, n. 224/2014). La relazione tecnica deve chiarire i termini dell'impegno finanziario indicato dalla legge, con l'esatta quantificazione degli oneri conseguenti all'intervento normativo e, ai fini del suo controllo, deve rendere intellegibile e verificabile la modalità con la quale avviene la quantificazione della spesa prevista (sentenza n. 26/2013);
- d) la copertura finanziaria deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenza n. 70/2012, n. 183/2016), ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza rispetto alle spese che si intendono effettuare (sentenza n. 192/2012);
- e) la copertura deve essere valutata ex ante e non è consentita la copertura ex post; la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sentenze n. 26/2013 e n. 141/2014);
- f) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze n. 18/2013, n. 115/2012);
- g) solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 76/2000 (sentenze n. 26/2013, n. 446/1994);
- h) solo per le spese continuative e ricorrenti, caratterizzate da *“una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari”* è ammissibile la speciale tecnica di copertura differita, prevista, indirettamente, dall'art. 4, comma 1, della legge di contabilità regionale

n. 11/2006. Non può invece seguirsi il medesimo principio per le spese pluriennali *“aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo”*. Si tratta, infatti, di una tipologia di spesa che importa la necessità di adottare una relazione esplicativa e una clausola di salvaguardia degli effetti finanziari per la gestione delle eventuali sopravvenienze (sentenza n. 26/2013):

- i) una disposizione che istituisce un vincolo di destinazione tra un'entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza è in contrasto con il parametro costituzionale interposto dall'art. 24, comma 1, della L. n. 196/2009 che ribadisce i principi di unità, integrità, universalità del bilancio, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione (sentenza n. 108/2012, n. 279/2016);
- j) le variazioni compensative tra dotazioni finanziarie possono avvenire nell'ambito delle spese rimodulabili, mentre non sono ammissibili quando l'Amministrazione non ha la possibilità di effettuare un effettivo controllo in via amministrativa sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione (sentenza n. 108/2014);
- k) le risorse del Fondo per spese impreviste non possono essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al controllo del legislatore (sentenza n. 190/2014);
- l) nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto se non quella finanziata da Fondi vincolati individualmente identificati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente (sentenza n. 279/2016).

1.3 Le linee guida della Corte dei conti

L'estensione del controllo sulla corretta applicazione del principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa dallo Stato alle Regioni ha reso indispensabile uniformare i principi e i criteri adottabili da queste ultime, comprese quelle a statuto speciale. Ciò implica che le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione contabile e di spesa sia ai principi e alle regole tecniche previsti dalla normativa in vigore e sia ai principi di diritto della giurisprudenza costituzionale.

A tal fine la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 10/INPR del 20 marzo 2013, ha approvato le prime linee guida per la predisposizione delle relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali. Secondo tali indirizzi la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l'accertamento della morfologia giuridica degli oneri finanziari, la loro

quantificazione e l'individuazione delle risorse. Le coperture devono essere credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali, in equilibrato rapporto con la spesa prevista negli esercizi futuri. In caso di leggi regionali con previsione di spese pluriennali non è consentita la stima apodittica degli oneri ma si rende necessaria una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio.

La Sezione delle Autonomie ha sottolineato che la relazione tecnica deve essere predisposta anche nel caso di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio con l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Inoltre, ha rimarcato la differenza tra leggi istitutive di spese continuative e ricorrenti incidenti su più esercizi finanziari, per le quali è consentito il rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale di previsione e le leggi istitutive di spese pluriennali, intese come variabili e circoscritte nel tempo. In questo caso è richiesta l'esplicita indicazione sia degli oneri incidenti sull'esercizio in corso e su ciascuno degli esercizi successivi che dei relativi mezzi di copertura.

La Sezione delle Autonomie ha anche ritenuto fondamentale il principio dell'autosufficienza delle leggi di spesa determinata ex ante che implica il divieto di coprire le spese certe con crediti futuri, entrate aleatorie o di incerta consistenza.

Tali linee di indirizzo sono state recepite dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 35/2013/INPR del 18 aprile 2013.

1.4 La disciplina regionale di contabilità

Nelle relazioni sulla copertura delle leggi di spesa precedentemente approvate da questa Sezione nel 2015 e nel 2016² si era osservato che la disciplina regionale di contabilità, adottata con la L.R. n. 11/2006, con riferimento alle regole di quantificazione e alle tecniche di copertura dei nuovi oneri finanziari, rifletteva in diverse parti la sua anteriorità rispetto alle regole di contabilità statali (L. n. 196/2009), essendo per alcuni profili disallineata rispetto alle cogenti previsioni statali; si era anche evidenziata l'esistenza di antinomie tra la disciplina finanziaria regionale e quella statale con riguardo a profili di natura tecnica.

Come già evidenziato nella relazione approvata lo scorso anno (delibera n. 58/2017/RQ), con la L.R. n. 24/2016 *Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi* sono state introdotte norme generali in materia di semplificazione normativa e si è adeguato l'ordinamento regionale alle previsioni di cui alla L. n. 196/2009.

² Le relazioni sono state approvate con le deliberazioni n. 45/2015/RQ e n. 130/2016/RQ.

Di particolare importanza per la presente analisi risulta l'art. 12 "*Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari*", che modifica l'art. 33 della L.R. n. 11/2006.

Tale disposizione introduce nell'ordinamento regionale l'obbligo che i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportano conseguenze finanziarie siano corredati da una relazione tecnica predisposta dall'Assessorato regionale competente in materia e verificata dall'Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione e da questi trasmessa al Consiglio regionale. Prevede, inoltre, che le Commissioni consiliari possano richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine dell'analisi della quantificazione degli oneri da essi recati.

2 LA LEGISLAZIONE DI SPESA NEL 2017

Durante l'esercizio 2017 sono state approvate 26 leggi, delle quali 18 a seguito di disegni di legge presentati dalla Giunta regionale e 8 sulla base di proposte di legge formulate dal Consiglio regionale. Delle leggi regionali introdotte nel 2017 un numero significativo ha apportato modifiche a leggi preesistenti come illustrato nella seguente tabella.

Leggi regionali di modifica		
Modifiche alle leggi di bilancio	Modifiche a leggi del 2017	Modifiche a leggi ante 2017
L.R. n. 3 mod. bil. 2016	L.R. n. 20 mod. L.R. 19/2017	L.R. n. 2 mod. L.R. 25/1988
L.R. n. 10 mod. bil. 2016 e bil. 2017	L.R. n. 21 mod. L.R. 16/2017	L.R. n. 7 mod. LL.RR. 2/2016 e 4/2012
L.R. n. 18 mod. bil. 2017		L.R. n. 8 mod. L.R. 28/2016
L.R. n. 22 mod. bil. 2017		L.R. n. 10 mod. LL.RR. 32/2016 e 36/2016
L.R. n. 23 mod. bil. 2017		L.R. n. 11 mod. LL.RR. 23/1985, 45/1989, 8/2015, 28/1998, 9/2006, 22/1984 e 12/1994
		L.R. n. 17 mod. L.R. 17/1999
		L.R. n. 18 mod. L.R. 12/2007
		L.R. n. 25 mod. LL.RR. 4/2015 e 10/2008
		L.R. n. 26 mod. L.R. 33/2016

Fonte dati: elaborazione Corte dei conti

Con riguardo alla copertura dei nuovi o maggiori oneri introdotti dalle leggi approvate nel 2017, si formulano le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si deve ricordare che l'esame della norma che autorizza l'esercizio provvisorio (L.R. n. 1/2017), della legge di stabilità 2017 (L.R. n. 5/2017), della legge che approva il bilancio di previsione 2017/2019 (L.R. n. 6/2017) e delle leggi che introducono variazioni alle previsioni di bilancio (LL.RR. nn. 3/2017, 10/2017, 18/2017, 22/2017, 23/2017) è svolto dalla Sezione regionale di controllo in altra sede;

- delle norme introdotte nel 2017, senza considerare le esclusioni di cui si è detto sopra, solo sette individuano espressamente le modalità di copertura delle nuove spese autorizzate (LL.RR. nn. 12/14/15/16/17/19/20):
 - la L.R. n. 12 provvede alla copertura degli oneri complessivi di Euro 40.800.000 mediante corrispondente riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
 - la L.R. n.14 non fa derivare per il 2017 maggiori oneri utilizzando per la copertura della nuova spesa pari a Euro 5.593.963,31 somme già stanziata in bilancio mediante riduzione di risorse relative ad altre autorizzazioni di spesa;
 - la L.R. n. 15 prevede per ogni debito fuori bilancio riconosciuto la copertura dei relativi oneri attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio o l'aumento della consistenza del capitolo previa variazione in diminuzione di altro capitolo di spesa;
 - la L.R. n. 16 prevede diversi interventi i cui oneri sono coperti mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa e mediante utilizzo di quota parte delle risorse già autorizzate;
 - la L.R. n.17 dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziata nel bilancio 2017/2019;
 - la L.R. n. 19 quantifica oneri per complessivi Euro 17.000.000 la cui copertura è individuata, quanto a Euro 2.000.000 dall'utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa già iscritta nel bilancio 2017/2019, quanto a Euro 15.000.000 dalla variazione in diminuzione di specifici capitoli di spesa del bilancio 2017/2019;
 - la L.R. n. 20 dispone l'incremento di Euro 30.000.000 dello stanziamento previsto a sostegno delle imprese del comparto ovino. Agli oneri derivanti si provvede con risorse riversate alle entrate del bilancio regionale a seguito di economie e maggiori accertamenti e mediante riduzione di autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio 2017/2019.
- la maggior parte delle coperture di spesa è stata attuata mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), della L. n. 196/2009;
- le LL.RR. nn. 2, 4 (dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale), 7, 9, 13, 21, 26, non contengono la clausola di invarianza finanziaria né alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri. In carenza della prescritta documentazione tecnica a supporto, si ritiene dall'esame del testo delle norme che le stesse non abbiano comportato l'introduzione di nuove o maggiori spese;

- le LL.RR. nn. 8, 11 (pendente giudizio davanti alla Corte Costituzionale), 24, 25, contengono espressamente il richiamo all'invarianza della spesa, pur essendo prive di una relazione tecnica che dimostri tale assunto. A tale proposito la Sezione di controllo deve ribadire che la relazione tecnica, secondo le linee di indirizzo formulate dalla Sezione delle Autonomie, deve necessariamente essere predisposta anche nei casi in cui si attesti la neutralità sotto il profilo finanziario delle norme.

Sotto il profilo della morfologia giuridica degli oneri finanziari, l'art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, pone la distinzione tra spese a carattere continuativo e spese pluriennali. Nel primo caso deve essere quantificato l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicato l'onere a regime; nel caso in cui le spese non siano obbligatorie la quantificazione dell'onere annuo può essere rinviata alla legge di bilancio.

Con riferimento al suddetto articolo, rientra nella tipologia delle spese a carattere continuativo la nuova spesa introdotta dalla L.R. n. 16. Tale norma precisa che la copertura delle spese previste non obbligatorie, a carattere continuativo, sarà garantita dalle risorse stanziare annualmente in bilancio (art. 48).

In nessuna delle leggi introdotte nel 2017 il legislatore regionale ha inserito misure di salvaguardia per fare fronte all'ipotesi di eventuale scostamento della spesa effettiva rispetto a quella prevista.

Le relazioni tecniche sono state predisposte per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale che espressamente hanno previsto oneri finanziari, quali le LL.RR. nn. 12, 14, 15, 16, 17, 19 e 20, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 196/2009 e dall'art. 33 della L.R. n. 11/2006, così come modificato dalla L.R. n. 24/2016.

La L.R. n. 15 con la quale si è provveduto al riconoscimento di un numero significativo di debiti fuori bilancio, pur essendo corredata di una relazione della Giunta regionale, descrittiva dei debiti da riconoscere e delle modalità di copertura, è sprovvista di un prospetto di sintesi che consenta di verificare la disponibilità sui capitoli di imputazione prima e dopo le variazioni in aumento.

La Sezione deve ancora evidenziare che permane l'esigenza dell'adozione di misure di tipo organizzativo nell'ambito del Consiglio Regionale al fine di predisporre un quadro completo delle coperture finanziarie del testo di legge approvato, considerato che la relazione tecnica è relativa al solo testo iniziale, spesso modificato in misura rilevante dal Consiglio, anche con emendamenti orali. Infine, deve essere ricordato che tre leggi regionali adottate nel 2017 sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i ricorsi nn. 39/45/72 del 2017 promossi per questioni di legittimità costituzionale:

- ricorso n. 39/2017 – L.R. n. 4/2017 - Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 21 /2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1;
- ricorso n. 45/17- L.R. n. 5/2017 - Legge di stabilità 2017. L'art. 11 e l'art. 2, comma 2, sono stati oggetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 45/17 del 23 giugno 2017) davanti alla Corte Costituzionale. In particolare, il ricorrente ha ritenuto che l'art.2, comma 2, fosse in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e che l'art. 11 fosse in contrasto con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione che impone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. A seguito delle successive modifiche introdotte con la L.R. n. 18 del 3.8.2017, con particolare riguardo all'abrogazione del comma 2 dell'art.2 e all'introduzione nell'art.11 di specifiche coperture finanziarie delle correlative autorizzazioni di spesa, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso e la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 100/2018, ha dichiarato estinto il giudizio;
- ricorso n. 72/2017 – L.R. n. 11/2017 - Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla L.R. n. 23/1985, alla L.R. n. 45/1989, alla L.R. n. 8/2015, alla L.R. n. 28/1998, alla L.R. n. 9/2006, alla L.R. n. 22/1984 e alla L.R. n. 12/1994. La legge è stata impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale in quanto, secondo il ricorrente, alcune disposizioni³ prevedono interventi che eccedono la competenza statutaria in violazione dell'art. 117 della Costituzione. L'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale è prevista per il 3.7.2018.

³ In riferimento agli articoli 13 di modifica alla L.R. n. 45/1989; art. 29 di modifica alla L.R. n. 8/2015; artt. 37/38/39 di modifica alla L.R. 12/1994.

3 ESAME DELLE LEGGI DI SPESA

Legge regionale 12 gennaio 2017, n. 1 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione. Gli impegni e i pagamenti, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011, non possono superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.

Il limite dei tre dodicesimi non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi. Tale deroga si riferisce ai casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni. La legge ha effetti giuridici dal 1° gennaio 2017.

Come più volte evidenziato dalla Sezione di controllo, non risulta conforme a legge la prassi di autorizzare la gestione provvisoria con effetti retroattivi, anche se nel caso di specie la gestione provvisoria priva di autorizzazione preventiva è stata limitata al periodo dal 1° al 12 gennaio 2017. Al riguardo si deve ribadire che l'autorizzazione retroattiva assume la natura di una ratifica non prevista dall'ordinamento vigente.

Della legge si tratterà in occasione dell'esame del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 3 marzo 2017, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma si compone di un unico articolo.

La modifica riguarda l'art. 13 della L.R. n. 25/1988 ed, in particolare, il comma 6, nella parte in cui si precisa che *“sono stabilite, inoltre, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso”*.

Nuovi o maggiori oneri: Nessuno

Il proponente ha predisposto una sintetica relazione in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero.

Sembrerebbe, quindi, che la nuova disciplina, intervenendo sul tema dell'organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari (caratteristiche delle uniformi e degli elementi identificativi da apporre sui mezzi e strumenti operativi degli addetti), non implichi effetti finanziari sotto il profilo dell'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 16 marzo 2017, n. 3 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 12 gennaio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018, con la presente legge sono stati assunti i provvedimenti di carattere finanziario finalizzati a garantire il riequilibrio del bilancio 2016 e del biennio successivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, la legge è stata oggetto di specifico esame da parte della Sezione regionale di controllo che ha approvato la relazione allegata alla deliberazione n. 50/2017/FRG a cui si rimanda.

Legge regionale 16 marzo 2017, n. 4 - Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Con la presente legge, composta da un unico articolo, sono stati ridefiniti i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes sulla base della relazione esplicativa e delle planimetrie descrittive allegate alla stessa legge.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

E' stata predisposta una relazione illustrativa da parte della Giunta regionale in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero. La prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge, per violazione degli artt. 3 e 45 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Con sentenza n. 21 del 9 febbraio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in quanto i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes sono stati ridefiniti senza la previa consultazione della popolazione interessata dalla variazione delle circoscrizioni comunali (l'art. 1 ha operato una permuta di porzioni di territorio tra i due Comuni, con conseguente incremento della popolazione residente in favore del Comune di Tresnuraghes e decremento demografico nel Comune di Magomadas).

Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge sarà esaminata dalla Sezione regionale di controllo nella relazione di verifica del Rendiconto Generale della Regione per il 2017.

In questa sede si deve evidenziare che con l'art. 11 – Norma finanziaria, è stato previsto che le spese derivanti dall'applicazione della stessa legge trovino copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017/2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. Proprio questo articolo insieme all'art. 2, comma 2, sono stati oggetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 45/17 del 23 giugno 2017) davanti alla Corte Costituzionale. In particolare, il ricorrente ha ritenuto che l'art.2, comma 2, fosse in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e che l'art. 11 fosse in contrasto con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione che impone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. A seguito delle successive modifiche introdotte con la L.R. n. 18 del 3.8.2017, con particolare riguardo all'abrogazione del comma 2 dell'art.2 e all'introduzione nell'art.11 di specifiche coperture finanziarie delle correlative autorizzazioni di spesa, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso e la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 100/2018, ha dichiarato estinto il giudizio.

Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-2019.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge sarà esaminata dalla Sezione regionale di controllo nella relazione di verifica del Rendiconto Generale della Regione per il 2017.

La legge è stata oggetto di modifiche introdotte con le LL.RR. n. 10/2017 e n. 18/2017.

Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma si compone di 3 articoli.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Il proponente ha predisposto una sintetica relazione in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero.

Sembrerebbe, quindi, che le modifiche introdotte alle due leggi regionali non implicino effetti finanziari sotto il profilo dell'introduzione di nuove spese. Infatti,

con la prima modifica, si stabilisce che i limiti demografici, numerici e di continuità territoriale previsti per le Unioni di comuni non si applicano alle Unioni già esistenti dalle quali si distaccano Comuni per aderire ad Unioni già esistenti o per costituirne delle nuove;

con la seconda modifica, si stabiliscono le modalità per individuare la classe demografica dei Comuni ai fini della composizione dei Consigli comunali (dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali).

Legge regionale 27 aprile 2017, n. 8 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale).

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma si compone di 2 articoli.

Con le modifiche apportate dall'art. 1 è stato disposto che le economie concernenti il personale cessato nel quadriennio 2015-2018 e i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale nel triennio 2016-2018, devono confluire sulle disponibilità in conto della missione 01-programma 10 da utilizzare negli esercizi 2017/2018 secondo le disposizioni contrattuali.

Come precisato nella relazione della prima Commissione consiliare la modifica *“considerando la competenza statale in materia di ordinamento civile, si rimanda alla contrattazione regionale la determinazione dei meccanismi di alimentazione del fondo per le progressioni nel rispetto del principio*

dell'invarianza della spesa sul trattamento accessorio del personale di cui al decreto legislativo n. 78 del 2010 e alla legge n. 147 del 2013".

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

La Giunta regionale ha predisposto una sintetica relazione in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero.

L'art. 1, comma 1, lettera b), afferma espressamente l'invarianza della spesa complessiva e pro-capite relativa al trattamento accessorio.

Legge regionale 4 maggio 2017, n. 9 - Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma si compone di 3 articoli.

Con la presente legge sono state recepite le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di semplificazione della disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.P.R. n. 31/2017.

Infatti, le disposizioni del citato D.P.R. hanno previsto l'immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario mentre l'applicabilità nelle Regioni a statuto speciale è stata subordinata all'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento hanno trovato applicazione le disposizioni regionali vigenti.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Il proponente ha predisposto una sintetica relazione in cui richiama la clausola di invarianza finanziaria originariamente contenuta nell'art. 3 della proposta successivamente espunta dal testo definitivo approvato.

Tuttavia, sembrerebbe che la norma, avendo natura meramente procedimentale, sia neutra dal punto di vista finanziario.

A tale proposito si deve evidenziare che il D.P.R. n. 31/2017, che con la presente norma si intende recepire, prevede all'art. 20 la "*clausola di invarianza finanziaria*" secondo cui "*dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*" e che "*le*

amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Legge regionale 1° giugno 2017, n. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2017, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 36 del 2016 in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017, e modifiche alla legge regionale n. 6 del 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge introduce modifiche alle variazioni introdotte dalla L.R. n. 3/2017 sul bilancio di previsione 2016 (L.R. n. 6/2016) in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2017. Di conseguenza si è reso necessario apportare delle modifiche anche alle LL.RR. n. 32/2016 – Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 e n. 36/2016 – Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018. Di tali modifiche la Sezione di controllo ha ampiamente dato conto nella relazione di verifica del Rendiconto Generale della Regione per il 2016.

Con riguardo alle modifiche introdotte sul bilancio di previsione 2017/2019. L.R. n. 6/2017, delle stesse si tratterà in occasione dell'esame da parte di questa Sezione del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 - Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 43 articoli, interviene nella materia urbanistica e in quella degli usi civici apportando modifiche alle LL.RR. n. 23/1985. n. 45/1989, n. 8/2015. n. 28/1998. n. 9/2006. n. 22/1984, n. 12/1994.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Nella relazione della Giunta regionale predisposta a corredo del disegno di legge si richiama la norma finanziaria che espressamente esclude oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, l'art. 42 dispone che *"Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori*

oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La legge è stata impugnata dal Governo con ricorso n. 72 del 13 settembre 2017 per illegittimità costituzionale in quanto, secondo il ricorrente, alcune disposizioni⁴ prevedono interventi che eccedono la competenza statutaria della Regione in violazione dell'art. 117 della Costituzione. L'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale è prevista per il 3.7.2018.

Legge regionale 3 luglio, 2017, n. 12 - Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, composta da 5 articoli, intende favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

La Giunta regionale ha predisposto una sintetica relazione illustrativa della norma. **Manca, tuttavia una relazione tecnica che consenta di valutare la congruità degli stanziamenti autorizzati rispetto alle finalità perseguite.**

Nuovi o maggiori oneri.

E' autorizzata la spesa complessiva di Euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 (Euro 4.800.000 per il 2017, Euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) a valere sul capitolo SC06.0177 dell'Assessorato regionale del Turismo.

Copertura.

La spesa trova copertura nella riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, L.R. n. 25/2011 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 – programma 04 – capitolo SC=7.0627). Con l'art. 4 sono state introdotte le variazioni di spesa nel bilancio della Regione 2017/2019 in diminuzione e in aumento.

Legge regionale 27 luglio, 2017, n. 13 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2015 in materia di personale delle IPAB.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

⁴ In riferimento agli articoli 13 di modifica alla L.R. n. 45/1989; art. 29 di modifica alla L.R. n. 8/2015; artt. 37/38/39 di modifica alla L.R. 12/1994.

La norma, composta da 2 articoli, interviene al fine di chiarire quanto enunciato nell'art. 4 della L.R. n. 32/2015 che ha inserito il comma 8bis nell'art. 44 della L.R. n. 23/2005. Si precisa, quindi, che nel caso di soppressione delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), tra i beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito trasferiti all'Azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB non più in grado di funzionare hanno sede legale, è compreso il trasferimento del personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007.

Nuovi o maggiori oneri: nessuno.

La proposta di legge è corredata da una sintetica relazione predisposta dal proponente in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri derivanti dall'interpretazione autentica.

A tale proposito si deve evidenziare che l'art. 49 della L.R. n. 23/2005 (il cui art. 44, comma 8bis, è stato oggetto dell'interpretazione autentica) ha previsto che agli oneri derivanti dalla legge, valutati in Euro 180.000.000 annui, si provvede con le risorse destinate agli interventi previsti dalle disposizioni di cui è stata disposta l'abrogazione.

Legge regionale 27 luglio, 2017, n. 14 - Reiscrizione delle economie di stanziamento nell'ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008 recante norme di attuazione in materia di trasporto pubblico locale.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma si compone di 3 articoli.

Con il D.Lgs. n. 46/2008 sono stati trasferiti a titolo gratuito i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasferito alla Regione, in base all'Accordo procedimentale del 3 giugno 2008, apposite risorse finanziarie per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

La società controllata ARST S.p.A., individuata dalla Regione quale soggetto subentrante nella titolarità della gestione, è impegnata nella realizzazione dell'intervento *“Sistema di comando e controllo di impianti di sicurezza delle linee ferroviarie Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro”*. A tal fine, è previsto l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie di cui all'Accordo procedimentale sopra richiamato, quantificate in Euro 7.093.963,31.

Come specificato nella relazione della Giunta regionale di accompagnamento al disegno di legge, tali risorse, a suo tempo contabilizzate nel bilancio della Regione in conto dei capitoli di entrata EC421.398 e spesa SC07.0648, in ragione di Euro 6.384.566,97 nell'anno 2009 ed Euro 709.396,34 nell'anno 2011, non hanno trovato impegno contabile a causa dei limitati spazi riconducibili alle dinamiche del patto interno di stabilità, facendo registrare a carico del bilancio regionale conseguenti economie di stanziamento. Nel corso dei successivi esercizi, l'Assessorato regionale dei trasporti ha provveduto a richiedere, senza esito, la reiscrizione dell'importo di Euro 7.093.963,31 per essere destinato ad ARST S.p.A. nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'intervento. Al fine di superare le descritte criticità, il bilancio della Regione 2017/2019 consente di potere fare ricorso alle disponibilità recate dal *Fondo per la reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata* di cui al capitolo SC08.5100 per un ammontare di soli Euro 1.500.000 rendendosi, pertanto, necessario reperire nell'ambito degli stanziamenti del medesimo bilancio il restante importo di Euro 5.593.963,31.

Nuovi o maggiori oneri.

Con la presente legge si è inteso incrementare la dotazione del citato Fondo dell'importo residuo di Euro 5.593.963,31.

Nella relazione predisposta dalla Giunta regionale si precisa che dalla legge non si generano nell'anno 2017 maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto si utilizzano a copertura le disponibilità rinvenienti sugli stanziamenti di spesa per l'anno 2017 dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Copertura.

La copertura finanziaria è stata garantita con le variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa dell'Assessorato regionale dei trasporti SC07.0627, SC07.0598, SC07.0616.

L'art. 2 - Norma finanziaria, specifica che in questo modo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per il 2017, in quanto si tratta di risorse già stanziati in conto del bilancio regionale per il medesimo esercizio:

- a) per euro 3.400.000, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (*Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea*), e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
- b) per euro 1.493.963,31, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale*

in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0598 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;

c) per euro 700.000, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 21 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0616 del bilancio regionale per gli anni 2017- 2019.

La terza Commissione consiliare ha approvato il disegno di legge senza apportare modifiche al testo.

Legge regionale 27 luglio, 2017, n. 15 - Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma si compone di 4 articoli.

Con la legge sono apportate variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 2017- 2019 derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014. In particolare, il comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive (lettera a); copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati (lettera b); ricapitalizzazione delle società di cui alla lettera b (lettera c); procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (lettera e).

L'art. 1 della legge elenca e riconosce i debiti derivanti da sentenze esecutive (lettera a) e l'art. 2 quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (lettera e).

Nella relazione predisposta della Giunta regionale è stata analizzata e descritta nel dettaglio ogni singola richiesta proveniente dalle Direzioni generali dell'amministrazione regionale.

La terza Commissione consiliare ha approvato il disegno di legge con modifiche.

Alla legge sono allegati:

Allegato 1 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione dell'entrata per titoli e tipologie;

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione dell'entrata per titoli;

Allegato 3 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione della spesa per missioni, programmi e titoli;

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione della spesa per missioni e Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione della spesa per titoli;

Allegato 5 - Quadro generale riassuntivo delle variazioni;

Allegato 6 - Prospetto degli equilibri di bilancio;

Allegato 7 - Prospetto di verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;

Allegato 8 - Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere.

Nuovi o maggiori oneri.

Tutti quelli conseguenti al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Copertura.

Imputazione ai pertinenti capitoli che presentano adeguata disponibilità oppure variazione in aumento del pertinente capitolo di spesa previa variazione in diminuzione di altro capitolo di spesa. Si deve, tuttavia, evidenziare che sarebbe opportuno, ai fini della verifica della copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che nella relazione predisposta dalla Giunta regionale fosse inserito un quadro di sintesi che individui, per ogni capitolo di imputazione delle nuove spese: oltre all'ammontare complessivo dei debiti da riconoscere, la disponibilità esistente sui capitoli prima e dopo le eventuali necessarie variazioni in aumento.

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 - Norme in materia di turismo.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La legge rappresenta la sintesi di 14 proposte di legge in un unico testo approvato dalla quinta Commissione consiliare. Per quanto riguarda la norma finanziaria, contenuta nell'art. 48, la predetta Commissione ha richiesto agli Assessorati regionali del turismo e dell'ambiente la predisposizione di una relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari scaturenti dal testo unificato, in applicazione del disposto dell'articolo 33, comma 3 bis, della L.R. n. 11/2006, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 24/2016.

L'Assessorato regionale dell'ambiente ha provveduto alla quantificazione degli oneri finanziari relativi all'istituzione della Rete escursionistica della Sardegna (Capo III) e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ha provveduto alla quantificazione degli ulteriori oneri finanziari, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla costituzione della società partecipata Sardegna DMO (Sardegna Destination Management Organization) prevista dall'art. 7 del testo unificato.

In esito a tali relazioni la quinta Commissione consiliare ha predisposto la norma finanziaria su cui si è espressa favorevolmente la terza Commissione.

Il testo approvato si articola in cinque capi e 50 articoli: Capo I *Disposizioni generali*; Capo II *Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive*; Capo III *Modifiche alla legge regionale n. 8/2016 e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo*; Capo IV *Agenzie di viaggi e turismo*; Capo V *Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni*.

In particolare l'art. 48 "Norma finanziaria" individua le risorse necessarie all'attuazione degli interventi previsti in materia di turismo.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.

Copertura.

Si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziare per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

A decorrere dall'anno 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 con riguardo alla copertura delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo⁵, la copertura finanziaria è garantita nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 per la costituzione della società Sardegna DMO quantificati in Euro 696.000 annui.

Copertura.

Ai predetti oneri si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a Euro 696.000 annui per il triennio 2017-2019 di cui alla L.R. n. 7/1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale). A decorrere dall'anno 2020 la copertura finanziaria sarà determinata con legge di bilancio.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalla predisposizione della Rete escursionistica della Sardegna - RES (di cui agli articoli 28, 29 e 31). I predetti oneri sono quantificati complessivamente in Euro 250.000 per l'anno 2017, Euro 850.000 per l'anno 2018 (250 + 600), Euro 1.050.000 per l'anno 2019 (250 + 800), Euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

⁵ Il comma 2 riguarda le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale.

Copertura.

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede:

- per la quota base di Euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. n. 8/2016, missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019;
- quanto a Euro 600.000 per l'anno 2018 e a Euro 800.000 l'anno 2019, mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo), missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019;
- quanto a Euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dagli articoli 11 - *Incentivi alle imprese turistiche*, 33 - *Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica*, 34 - *Turismo equestre*, 35 - *Registro delle ippovie*, 36 - *Turismo naturalista*, 37 - *Turismo sportivo*, 38 - *Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi* e 39 - *Rete dei borghi della Sardegna*.

Copertura.

Saranno utilizzate le risorse stanziare annualmente in bilancio, alla missione 07 - programma 01, ai sensi di quanto previsto per le spese a carattere continuativo dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

La legge è stata successivamente modificata con la L.R. n. 21/2017.

Legge regionale 3 agosto 2017, n.17 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La legge, composta da 4 articoli, introduce modifiche all'articolo 29 e 38 della L.R. n. 17/1999 (Convenzioni con il CONI, le compagnie e le aziende di trasporto) al fine di rendere meno onerosa la partecipazione agli eventi sportivi e la trasferta nelle isole minori (La Maddalena e San Pietro) da parte delle associazioni/società dilettantistiche sarde che avendo sede nel restante territorio regionale non usufruiscono delle tariffe agevolate per i residenti nelle isole minori.

In particolare, l'art. 29 autorizza la Regione a concludere convenzioni con il C.O.N.I. e con le compagnie e aziende di trasporto mentre l'articolo 38 autorizza contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal C.O.N.I..

Nuovi o maggiori oneri.

Sulla base della relazione predisposta dal proponente è stato stimato che lo stanziamento necessario per realizzare le finalità perseguite dalla norma sia pari a Euro 45.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Copertura.

L'art. 3 - Norma finanziaria precisa che per la copertura dei predetti oneri *si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 iscritte in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 e su quelle corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.*

La terza Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari.

Legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 - Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 9 articoli, contiene disposizioni finanziarie e la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019.

Nella relazione predisposta dalla Giunta regionale sono individuati i nuovi/maggiori oneri e le risorse a copertura.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1,2,4,8,9,12,15 e 18 dell'art.1.

Copertura.

Ai predetti nuovi oneri si provvede mediante riduzione di autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio 2017/2019.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalla spesa autorizzata nel comma 3, dell'art. 1, pari a Euro 1.544.000.

Copertura.

Ai predetti oneri si fa fronte con le risorse iscritte per le medesime finalità nel bilancio 2017/2019 in conto della missione 15, programma 04, titolo 1.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 10,11,13 e 14 dell'art. 1.

Copertura.

Ai predetti oneri si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 17, con quota parte delle risorse riversate alle entrate del bilancio regionale come risultanti dalle variazioni di bilancio riportate negli allegati 5 e 7.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 16 dell'art. 1, pari a Euro 10.000.

Copertura.

Ai predetti oneri si fa fronte con le pari risorse stanziare per gli anni 2017/2019.

Alla legge sono annessi 12 allegati.

La terza Commissione consiliare ha approvato il disegno di legge con modifiche.

Le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 saranno esaminate dalla Sezione di controllo in occasione della verifica del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 - Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Con la legge, composta da 6 articoli, è stata disposta la riprogrammazione della somma pari a Euro 14.000.000 quale aiuto agli allevatori del comparto ovino ai sensi della L.R. n. 5/2017 (legge di stabilità 2017) e l'ulteriore autorizzazione di spesa per Euro 3.000.000.

Nuovi o maggiori oneri.

La Giunta regionale non ha predisposto la relazione tecnica.

L'art. 5 quantifica gli oneri complessivi in Euro 17.000.000.

Copertura.

Quanto a Euro 2.000.000, mediante utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della L.R. n. 5/2017, già iscritte, per le medesime finalità, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1 (capitolo SC08.6908) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019:

quanto a Euro 15.000.000 mediante le seguenti variazioni del bilancio 2017/2019:

SPESA

in diminuzione

missione 12 - programma 04 - titolo 1	capitolo SC08.6908 2017 Euro 12.000.000
missione 16 - programma 01 - titolo 1	capitolo SC06.1159 2017 Euro 1.300.000
missione 16 - programma 01 - titolo 2	capitolo SC06.1027 2017 Euro 1.000.000
	capitolo SC06.1030 2017 Euro 700.000

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1 capitolo NI 2017 Euro 15.000.000

La terza Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del disegno di legge presentato, senza apportare modifiche al testo.

La successiva L.R. n. 20/2017 ha incrementato la dotazione finanziaria disposta.

Legge regionale 14 settembre 2017, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, composta da 5 articoli, al fine di fronteggiare il deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017, anche in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dall'eccezionale siccità dell'anno in corso, estende alle imprese del comparto caprino il programma di sostegno previsto con la L.R. n. 19/2017 per il comparto ovino e incrementa la dotazione finanziaria.

Nuovi o maggiori oneri.

La Giunta regionale non ha predisposto la relazione tecnica.

Sono quantificati nell'art. 4 della norma, in termini di competenza e di cassa, in Euro 30.000.000 per l'anno 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Copertura.

Ai nuovi oneri si fa fronte attraverso delle variazioni nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa secondo gli allegati 1 (tabella n. 1 per le entrate) e 3 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla legge (totale 7 allegati).

L'art. 4 - Norma finanziaria, specifica con quali risorse si provvede alla copertura degli oneri:

- a) quanto a euro 11.130.125,87 mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riversate alle entrate del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 500);*
- b) quanto a euro 5.000.000, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 5 del 2015, iscritta in conto competenza e cassa della missione 14 - programma 01 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019;*
- c) quanto a euro 3.000.000 mediante pari riduzione delle risorse, iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- d) quanto a euro 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto competenza e cassa della missione 10 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- e) quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 13 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- f) quanto a complessivi euro 5.760.000 mediante pari riduzione, rispettivamente, per euro 2.600.000, delle risorse iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 50, programma 01, titolo 01 e, per euro 3.160.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa nella missione 50 - programma 02 - titolo 4 del bilancio regionale 2017-2019;*
- g) quanto a euro 400.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)), iscritta in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- h) quanto a euro 1.709.874,13 mediante pari riduzione delle risorse, a valere sul cofinanziamento POR FESR 2014-2020, iscritte in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 12 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019.*

Legge regionale 14 settembre 2017, n. 21 - Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma, composta da 7 articoli, introduce modifiche alla L.R. n. 16/2017. Il proponente ha predisposto una sintetica relazione illustrativa nella quale non sono evidenziati nuovi o maggiori oneri.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

La norma risulta neutra dal punto di vista finanziario non disponendo l'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 - Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 3 articoli, all'art. 1 autorizza nuove spese e all'art. 2 ne individua la copertura finanziaria e dispone le conseguenti variazioni di bilancio.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1.

La relazione predisposta dalla Giunta regionale si riferisce al testo originario del disegno di legge. Manca una relazione tecnica che si riferisca al testo finale della norma così come modificato ed integrato nel corso dell'approvazione.

Copertura.

Alla copertura dei nuovi oneri si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese riportate nella tabella A allegata alla legge (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).

Il prospetto illustra, per il 2017, la quantificazione delle maggiori spese per missioni, programmi, titoli e capitoli, pari a Euro 154.475.736,21 e la relativa copertura garantita da maggiori entrate, dall'invarianza finanziaria, dalla riduzione di spese, per un totale equivalente di Euro 154.475.736,21.

Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2017-2019 sono introdotte oltre alle suddette variazioni, ulteriori variazioni del bilancio previsionale di cui agli allegati n. 1 (Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologie) e n. 2 (Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla legge. Delle variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 si tratterà nella relazione di verifica sul Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 - Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 3 articoli, introduce la terza variazione al bilancio di previsione 2017/2019.

Nuovi o maggiori oneri.

A seguito delle intervenute variazioni apportate al bilancio di previsione 2017/2019, le maggiori spese sono quantificate in Euro 10.976.223,03 per il 2017, Euro 5.231.455,00 per il 2018, Euro 4.402.000,00 per il 2019 e Euro 1.319.000,00 per gli anni successivi.

La relazione predisposta dalla Giunta regionale e anche i pareri resi dalle Commissioni consiliari si riferiscono al testo originario del disegno di legge. Manca una relazione tecnica che tenga conto del testo finale della norma così come modificato ed integrato nel corso dell'approvazione.

Copertura finanziaria.

Ai nuovi oneri si provvede con equivalenti riduzioni di spesa, se si esclude l'invarianza di spesa pari a Euro 100.000 prevista dal comma 6 e a Euro 55.000 prevista dal comma 10, dell'art. 1 - Disposizioni finanziarie. Le riduzioni di spese a copertura sono riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla legge (art. 2 - Norma finanziaria).

Sono, inoltre, allegati:

- Allegato 1 - Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli;
- Allegato 2 - Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli;
- Allegato 3 - Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Allegato 4 - Allegato per il tesoriere.

Le variazioni riguardano il bilancio di previsione 2017/2019 e delle stesse si tratterà nella relazione di verifica sul Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 24 - Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, composta da 3 articoli, destina le risorse di cui all'art. 11, comma 3, della L.R. n. 5/2015, al risarcimento dei danni causati dai delfini alle attrezzature da pesca degli operatori del settore ittico (art.1) e stabilisce che l'aiuto deve essere attivato secondo le modalità previste per la misura 1.40 *"Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili"*, art. 40, par. 1, lettera h, del regolamento UE n. 508/2014. La norma precisa (art. 2) che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Nella relazione predisposta dalla Giunta regionale si evidenzia che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 5/2015, sono pari a Euro 100.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e che le annualità 2015 e 2016 sono state impegnate e trasferite a ARGEA. Tuttavia, l'aiuto non è stato ancora attivato in quanto non risultavano ancora definite le modalità di attuazione.

Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, che si compone di 13 articoli, introduce, con riguardo alla disciplina vigente nei riguardi dell'EGAS (Ente di governo dell'ambito della Sardegna), alcune modifiche relative alle norme sugli organi, sull'esercizio del controllo analogo, sulle funzioni e prerogative regionali.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

L'art. 11 - Norma finanziaria afferma espressamente che l'Amministrazione regionale attua la presente legge senza fare derivare ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Manca la relazione tecnica.

Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 26 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La legge è neutra sotto il profilo finanziario non introducendo nuove spese.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.



Alto

Deliberazione n. 32/2018/RQ



Repubblica italiana
Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

dott. Francesco Petronio	Presidente
dott.ssa Maria Paola Marcia	Consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	Consigliere
dott.ssa Lucia d'Ambrosio	Consigliere
dott.ssa Valeria Motzo	Consigliere relatore
dott.ssa Michela Muti	I Referendario

nella camera di consiglio del 3 luglio 2018;

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Visto l'art.81 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art.1, comma 2, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone

terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n.196, Legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della Legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della Legge regionale 9 giugno 1999, n. 23", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 3/INPR/2018 del 2 febbraio 2018, con la quale è stata inserita nel programma di attività per l'anno 2018 della Sezione regionale del controllo della Corte dei conti per la Regione Sardegna la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n.10/SEZAUT/2013/INPR depositata il 20 marzo 2013, che ha approvato le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali;

Vista la nota prot. n. 73898481 del 28 giugno 2018, con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la pronuncia definitiva da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza n. 10/2018, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla predetta relazione;

Udito il relatore Consigliere Valeria Motzo;

D E L I B E R A

di approvare la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna nell'anno

2017 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).

Dispone che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna nonché, ai sensi dell'art.1, comma 8, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 3 luglio 2018.

Il Relatore

Valeria Motzo

Il Presidente

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria il 4 luglio 2018

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

**Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna nell'anno 2017 e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri**

***(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)***

Consigliere Valeria Motzo

**Ha collaborato all'attività istruttoria, all'analisi dei dati, alla predisposizione delle tabelle
la dottoressa Silvana Gaviano**



CORTE DEI CONTI

**Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate dalle leggi della Regione
Autonoma della Sardegna nell'anno 2017 e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri**

*(art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213)*

INDICE

PREMESSA	1
1 LE REGOLE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI NELLA LEGISLAZIONE DI SPESA	3
1.1 L'obbligo dell'equilibrio di bilancio	3
1.2 I principi affermati dalla Corte Costituzionale	4
1.3 Le linee guida della Corte dei conti	6
1.4 La disciplina regionale di contabilità	7
2 LA LEGISLAZIONE DI SPESA NEL 2017	9
3 ESAME DELLE LEGGI DI SPESA	13

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Leggi regionali approvate nel 2017	33
Tabella 2 - Oneri finanziari indicati nelle leggi regionali emanate nel 2017	36
Tabella 3 - Modalità di copertura degli oneri derivanti dalle leggi del 2017	36

PREMESSA

La relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nel 2017 nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, da trasmettere annualmente al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 174/2012, è stata inserita nel programma di attività della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Sardegna approvato con la deliberazione n.3/INPR/2018 del 2 febbraio 2018.

Con le precedenti deliberazioni n. 130/2016/RQ e n. 58/2017/RQ, alle quali si effettua sin d'ora richiamo, questa Sezione ha già esaminato, in termini generali, la rilevanza della relazione sulla quantificazione degli oneri e sulle tecniche di copertura, mutuata da analogo strumento di controllo già operante in ambito statale.

La relazione sulla quantificazione degli oneri e sulle tecniche di copertura, alla luce del nuovo art. 81 della Costituzione, contribuisce a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di pareggio di bilancio in quanto esamina l'impatto delle decisioni dell'organo legislativo sul bilancio della Regione.

Con la nota n. 1130 del 26 marzo 2018 è stata richiesta al Consiglio regionale la documentazione necessaria per l'attività istruttoria.

Con la nota di risposta prot. n. 3113 del 28 marzo 2018 il Segretario generale del Consiglio regionale ha trasmesso alla Sezione di controllo copia delle leggi regionali adottate nel corso dell'anno 2017 accompagnate dalle proposte di legge esaminate dal Consiglio Regionale, dalle relazioni della Giunta e delle competenti Commissioni consiliari e, ove presenti, dalle relazioni tecniche-finanziarie.

Nella predetta nota si fa presente che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrate è espresso oralmente dal relatore nel corso della discussione in aula dell'articolo del progetto di legge al quale gli emendamenti stessi si riferiscono.

L'esame delle singole leggi adottate nell'anno 2017 sarà svolto nel capitolo secondo. Sin da ora però è opportuno precisare che le leggi di iniziativa della Giunta regionale devono essere corredate dalla relazione tecnica-finanziaria sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture. Adempimento obbligatorio sia ai sensi della legge di contabilità statale (L. n. 196/2009) che per la legge regionale di contabilità (L.R.n.11/2006), come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 24/2016.

Nei casi di mancanza o carenza informativa della relazione tecnica, si è cercato di supplire mediante l'esame dei contenuti delle relazioni delle Commissioni consiliari. E' evidente, tuttavia, che tali

relazioni hanno un contenuto essenzialmente politico e non possono sostituire le relazioni tecniche al fine di illustrare le modalità di copertura delle leggi che importano nuovi o maggiori oneri.

L'assenza di idonea documentazione tecnica di corredo è risultata ancora più rilevante nei casi in cui la normativa di spesa ha rinviato la quantificazione e l'individuazione della copertura finanziaria alla successiva adozione dello strumento di bilancio. In tali ipotesi, infatti, non è stato possibile effettuare alcun riscontro di carattere tecnico sulla consistenza delle risorse impiegate né sulla loro adeguatezza.

1 LE REGOLE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI NELLA LEGISLAZIONE DI SPESA

1.1 L'obbligo dell'equilibrio di bilancio

La Legge Costituzionale n. 1/2012 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” ha riscritto l’art. 81 della Costituzione e ha adeguato l’ordinamento nazionale agli impegni assunti in ambito europeo.

In particolare, con il comma 3 (ex comma 4) è stato sancito che “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.

L’art. 17 “Copertura finanziaria delle leggi” della L. n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, con le modifiche apportate dall’articolo 3 della L. n. 163/2016, nel rispetto dell’articolo 81 citato, disciplina le modalità di attuazione della prescritta copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate.

Nello specifico il comma 1 prevede la copertura mediante:

a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) la modifica o la soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Il comma 3 prevede che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nella

relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

La relazione può essere richiesta dalle Commissioni parlamentari al Governo per tutte le proposte legislative e gli emendamenti ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri (comma 5).

Anche nel caso di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei ad avvalorare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali eventualmente attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria (comma 6 bis).

Il comma 9 prevede che la Corte dei conti trasmetta, ogni quattro mesi, alle Camere una relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

Analogamente, il D.L. n. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, all’art. 1, c.2, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di trasmettere una relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri¹.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26/2013, ha affermato che il principio dell’equilibrio di bilancio opera direttamente a prescindere dall’esistenza di norme interposte, ritenendo direttamente applicabili anche alle Regioni le disposizioni della legge di contabilità n. 196/2009 in quanto volte a specificare il precetto costituzionale sulla copertura delle leggi di spesa.

1.2 I principi affermati dalla Corte Costituzionale

Con riferimento all’obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri anche nella legislazione regionale, si richiamano sinteticamente i principi espressi dalla Corte Costituzionale e già evidenziati nelle precedenti analoghe relazioni di questa Sezione, alle quali si rimanda:

¹ La modifica della trasmissione della relazione da semestrale ad annuale è stata introdotta dall’art. 33, comma 2, lett. a), n. 1, del D.L. n. 91/2014.

- a) le autonomie locali, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 16/1961, n. 213/2008, n. 26/2013 e, da ultimo, sentenze n. 4/2014, n. 190/2014 e n. 224/2014);
- b) le disposizioni della legge statale di contabilità n. 196/2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole tecniche applicative del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione. Pertanto, le regole in essa contenute, anche in virtù del richiamo dell'art. 19 della medesima legge statale di contabilità, trovano applicazione anche per le leggi regionali (sentenze n. 26/2013, n. 115/2012, n. 190/2014 e n. 224/2014);
- c) le leggi che introducono nuove spese devono contenere una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura (sentenze n. 26/2013, n. 386/2008, n. 213 del 2008, n. 62/2014, n. 68/2014, n. 224/2014). La relazione tecnica deve chiarire i termini dell'impegno finanziario indicato dalla legge, con l'esatta quantificazione degli oneri conseguenti all'intervento normativo e, ai fini del suo controllo, deve rendere intellegibile e verificabile la modalità con la quale avviene la quantificazione della spesa prevista (sentenza n. 26/2013);
- d) la copertura finanziaria deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenza n. 70/2012, n. 183/2016), ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza rispetto alle spese che si intendono effettuare (sentenza n. 192/2012);
- e) la copertura deve essere valutata ex ante e non è consentita la copertura ex post; la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sentenze n. 26/2013 e n. 141/2014);
- f) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze n. 18/2013, n. 115/2012);
- g) solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 76/2000 (sentenze n. 26/2013, n. 446/1994);
- h) solo per le spese continuative e ricorrenti, caratterizzate da *“una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari”* è ammissibile la speciale tecnica di copertura differita, prevista, indirettamente, dall'art. 4, comma 1, della legge di contabilità regionale

n. 11/2006. Non può invece seguirsi il medesimo principio per le spese pluriennali “*aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo*”. Si tratta, infatti, di una tipologia di spesa che importa la necessità di adottare una relazione esplicativa e una clausola di salvaguardia degli effetti finanziari per la gestione delle eventuali sopravvenienze (sentenza n. 26/2013);

- i) una disposizione che istituisce un vincolo di destinazione tra un’entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all’esercizio di competenza è in contrasto con il parametro costituzionale interposto dall’art. 24, comma 1, della L. n. 196/2009 che ribadisce i principi di unità, integrità, universalità del bilancio, in attuazione dell’art. 81 della Costituzione (sentenza n. 108/2012, n. 279/2016);
- j) le variazioni compensative tra dotazioni finanziarie possono avvenire nell’ambito delle spese rimodulabili, mentre non sono ammissibili quando l’Amministrazione non ha la possibilità di effettuare un effettivo controllo in via amministrativa sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione (sentenza n. 108/2014);
- k) le risorse del Fondo per spese impreviste non possono essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate e del tutto svincolate dall’accadere di eventi che sfuggono al controllo del legislatore (sentenza n. 190/2014);
- l) nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto se non quella finanziata da Fondi vincolati individualmente identificati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente (sentenza n. 279/2016).

1.3 Le linee guida della Corte dei conti

L’estensione del controllo sulla corretta applicazione del principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa dallo Stato alle Regioni ha reso indispensabile uniformare i principi e i criteri adottabili da queste ultime, comprese quelle a statuto speciale. Ciò implica che le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione contabile e di spesa sia ai principi e alle regole tecniche previsti dalla normativa in vigore e sia ai principi di diritto della giurisprudenza costituzionale.

A tal fine la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 10/INPR del 20 marzo 2013, ha approvato le prime linee guida per la predisposizione delle relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali. Secondo tali indirizzi la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l’accertamento della morfologia giuridica degli oneri finanziari, la loro

quantificazione e l'individuazione delle risorse. Le coperture devono essere credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali, in equilibrato rapporto con la spesa prevista negli esercizi futuri. In caso di leggi regionali con previsione di spese pluriennali non è consentita la stima apodittica degli oneri ma si rende necessaria una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio.

La Sezione delle Autonomie ha sottolineato che la relazione tecnica deve essere predisposta anche nel caso di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio con l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Inoltre, ha rimarcato la differenza tra leggi istitutive di spese continuative e ricorrenti incidenti su più esercizi finanziari, per le quali è consentito il rinvio dell'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale di previsione e le leggi istitutive di spese pluriennali, intese come variabili e circoscritte nel tempo. In questo caso è richiesta l'esplicita indicazione sia degli oneri incidenti sull'esercizio in corso e su ciascuno degli esercizi successivi che dei relativi mezzi di copertura.

La Sezione delle Autonomie ha anche ritenuto fondamentale il principio dell'autosufficienza delle leggi di spesa determinata ex ante che implica il divieto di coprire le spese certe con crediti futuri, entrate aleatorie o di incerta consistenza.

Tali linee di indirizzo sono state recepite dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna con la deliberazione n. 35/2013/INPR del 18 aprile 2013.

1.4 La disciplina regionale di contabilità

Nelle relazioni sulla copertura delle leggi di spesa precedentemente approvate da questa Sezione nel 2015 e nel 2016² si era osservato che la disciplina regionale di contabilità, adottata con la L.R. n. 11/2006, con riferimento alle regole di quantificazione e alle tecniche di copertura dei nuovi oneri finanziari, rifletteva in diverse parti la sua anteriorità rispetto alle regole di contabilità statali (L. n. 196/2009), essendo per alcuni profili disallineata rispetto alle cogenti previsioni statali; si era anche evidenziata l'esistenza di antinomie tra la disciplina finanziaria regionale e quella statale con riguardo a profili di natura tecnica.

Come già evidenziato nella relazione approvata lo scorso anno (delibera n. 58/2017/RQ), con la L.R. n. 24/2016 *Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi* sono state introdotte norme generali in materia di semplificazione normativa e si è adeguato l'ordinamento regionale alle previsioni di cui alla L. n. 196/2009.

² Le relazioni sono state approvate con le deliberazioni n. 45/2015/RQ e n. 130/2016/RQ.

Di particolare importanza per la presente analisi risulta l'art. 12 "*Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari*", che modifica l'art. 33 della L.R. n. 11/2006.

Tale disposizione introduce nell'ordinamento regionale l'obbligo che i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportano conseguenze finanziarie siano corredati da una relazione tecnica predisposta dall'Assessorato regionale competente in materia e verificata dall'Assessorato competente in materia di bilancio e programmazione e da questi trasmessa al Consiglio regionale. Prevede, inoltre, che le Commissioni consiliari possano richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine dell'analisi della quantificazione degli oneri da essi recati.

2 LA LEGISLAZIONE DI SPESA NEL 2017

Durante l'esercizio 2017 sono state approvate 26 leggi, delle quali 18 a seguito di disegni di legge presentati dalla Giunta regionale e 8 sulla base di proposte di legge formulate dal Consiglio regionale. Delle leggi regionali introdotte nel 2017 un numero significativo ha apportato modifiche a leggi preesistenti come illustrato nella seguente tabella.

Leggi regionali di modifica		
Modifiche alle leggi di bilancio	Modifiche a leggi del 2017	Modifiche a leggi ante 2017
L.R. n. 3 mod. bil. 2016	L.R. n. 20 mod. L.R. 19/2017	L.R. n. 2 mod. L.R. 25/1988
L.R. n. 10 mod. bil. 2016 e bil. 2017	L.R. n. 21 mod. L.R. 16/2017	L.R. n. 7 mod. LL.RR. 2/2016 e 4/2012
L.R. n. 18 mod. bil. 2017		L.R. n. 8 mod. L.R. 28/2016
L.R. n. 22 mod. bil. 2017		L.R. n. 10 mod. LL.RR. 32/2016 e 36/2016
L.R. n. 23 mod. bil. 2017		L.R. n. 11 mod. LL.RR. 23/1985, 45/1989, 8/2015, 28/1998, 9/2006, 22/1984 e 12/1994
		L.R. n. 17 mod. L.R. 17/1999
		L.R. n. 18 mod. L.R. 12/2007
		L.R. n. 25 mod. LL.RR. 4/2015 e 10/2008
		L.R. n. 26 mod. L.R. 33/2016

Fonte dati: elaborazione Corte dei conti

Con riguardo alla copertura dei nuovi o maggiori oneri introdotti dalle leggi approvate nel 2017, si formulano le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si deve ricordare che l'esame della norma che autorizza l'esercizio provvisorio (L.R. n. 1/2017), della legge di stabilità 2017 (L.R. n. 5/2017), della legge che approva il bilancio di previsione 2017/2019 (L.R. n. 6/2017) e delle leggi che introducono variazioni alle previsioni di bilancio (LL.RR. nn. 3/2017, 10/2017, 18/2017, 22/2017, 23/2017) è svolto dalla Sezione regionale di controllo in altra sede;

- delle norme introdotte nel 2017, senza considerare le esclusioni di cui si è detto sopra, solo sette individuano espressamente le modalità di copertura delle nuove spese autorizzate (LL.RR. nn. 12/14/15/16/17/19/20):
 - la L.R. n. 12 provvede alla copertura degli oneri complessivi di Euro 40.800.000 mediante corrispondente riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
 - la L.R. n.14 non fa derivare per il 2017 maggiori oneri utilizzando per la copertura della nuova spesa pari a Euro 5.593.963,31 somme già stanziati in bilancio mediante riduzione di risorse relative ad altre autorizzazioni di spesa;
 - la L.R. n. 15 prevede per ogni debito fuori bilancio riconosciuto la copertura dei relativi oneri attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio o l'aumento della consistenza del capitolo previa variazione in diminuzione di altro capitolo di spesa;
 - la L.R. n. 16 prevede diversi interventi i cui oneri sono coperti mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa e mediante utilizzo di quota parte delle risorse già autorizzate;
 - la L.R. n.17 dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziati nel bilancio 2017/2019;
 - la L.R. n. 19 quantifica oneri per complessivi Euro 17.000.000 la cui copertura è individuata, quanto a Euro 2.000.000 dall'utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa già iscritta nel bilancio 2017/2019, quanto a Euro 15.000.000 dalla variazione in diminuzione di specifici capitoli di spesa del bilancio 2017/2019;
 - la L.R. n. 20 dispone l'incremento di Euro 30.000.000 dello stanziamento previsto a sostegno delle imprese del comparto ovino. Agli oneri derivanti si provvede con risorse riversate alle entrate del bilancio regionale a seguito di economie e maggiori accertamenti e mediante riduzione di autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio 2017/2019.
- la maggior parte delle coperture di spesa è stata attuata mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), della L. n. 196/2009;
- le LL.RR. nn. 2, 4 (dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale), 7, 9, 13, 21, 26, non contengono la clausola di invarianza finanziaria né alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri. In carenza della prescritta documentazione tecnica a supporto, si ritiene dall'esame del testo delle norme che le stesse non abbiano comportato l'introduzione di nuove o maggiori spese;

- le LL.RR. nn. 8, 11 (pendente giudizio davanti alla Corte Costituzionale), 24, 25, contengono espressamente il richiamo all'invarianza della spesa, pur essendo prive di una relazione tecnica che dimostri tale assunto. A tale proposito la Sezione di controllo deve ribadire che la relazione tecnica, secondo le linee di indirizzo formulate dalla Sezione delle Autonomie, deve necessariamente essere predisposta anche nei casi in cui si attesti la neutralità sotto il profilo finanziario delle norme.

Sotto il profilo della morfologia giuridica degli oneri finanziari, l'art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, pone la distinzione tra spese a carattere continuativo e spese pluriennali. Nel primo caso deve essere quantificato l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicato l'onere a regime; nel caso in cui le spese non siano obbligatorie la quantificazione dell'onere annuo può essere rinviata alla legge di bilancio.

Con riferimento al suddetto articolo, rientra nella tipologia delle spese a carattere continuativo la nuova spesa introdotta dalla L.R. n. 16. Tale norma precisa che la copertura delle spese previste non obbligatorie, a carattere continuativo, sarà garantita dalle risorse stanziare annualmente in bilancio (art. 48).

In nessuna delle leggi introdotte nel 2017 il legislatore regionale ha inserito misure di salvaguardia per fare fronte all'ipotesi di eventuale scostamento della spesa effettiva rispetto a quella prevista.

Le relazioni tecniche sono state predisposte per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale che espressamente hanno previsto oneri finanziari, quali le LL.RR. nn. 12, 14, 15, 16, 17, 19 e 20, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 196/2009 e dall'art. 33 della L.R. n. 11/2006, così come modificato dalla L.R. n. 24/2016.

La L.R. n. 15 con la quale si è provveduto al riconoscimento di un numero significativo di debiti fuori bilancio, pur essendo corredata di una relazione della Giunta regionale, descrittiva dei debiti da riconoscere e delle modalità di copertura, è sprovvista di un prospetto di sintesi che consenta di verificare la disponibilità sui capitoli di imputazione prima e dopo le variazioni in aumento.

La Sezione deve ancora evidenziare che permane l'esigenza dell'adozione di misure di tipo organizzativo nell'ambito del Consiglio Regionale al fine di predisporre un quadro completo delle coperture finanziarie del testo di legge approvato, considerato che la relazione tecnica è relativa al solo testo iniziale, spesso modificato in misura rilevante dal Consiglio, anche con emendamenti orali. Infine, deve essere ricordato che tre leggi regionali adottate nel 2017 sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con i ricorsi nn. 39/45/72 del 2017 promossi per questioni di legittimità costituzionale:

- ricorso n. 39/2017 – L.R. n. 4/2017 - Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 21 /2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1;
- ricorso n. 45/17- L.R. n. 5/2017 - Legge di stabilità 2017. L'art. 11 e l'art. 2, comma 2, sono stati oggetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 45/17 del 23 giugno 2017) davanti alla Corte Costituzionale. In particolare, il ricorrente ha ritenuto che l'art.2, comma 2, fosse in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e che l'art. 11 fosse in contrasto con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione che impone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. A seguito delle successive modifiche introdotte con la L.R. n. 18 del 3.8.2017, con particolare riguardo all'abrogazione del comma 2 dell'art.2 e all'introduzione nell'art.11 di specifiche coperture finanziarie delle correlative autorizzazioni di spesa, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso e la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 100/2018, ha dichiarato estinto il giudizio;
- ricorso n. 72/2017 – L.R. n. 11/2017 - Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla L.R. n. 23/1985, alla L.R. n. 45/1989, alla L.R. n. 8/2015, alla L.R. n. 28/1998, alla L.R. n. 9/2006, alla L.R. n. 22/1984 e alla L.R. n. 12/1994. La legge è stata impugnata dal Governo per illegittimità costituzionale in quanto, secondo il ricorrente, alcune disposizioni³ prevedono interventi che eccedono la competenza statutaria in violazione dell'art. 117 della Costituzione. L'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale è prevista per il 3.7.2018.

³ In riferimento agli articoli 13 di modifica alla L.R. n. 45/1989; art. 29 di modifica alla L.R. n. 8/2015; artt. 37/38/39 di modifica alla L.R. 12/1994.

3 ESAME DELLE LEGGI DI SPESA

Legge regionale 12 gennaio 2017, n. 1 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

È autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione. Gli impegni e i pagamenti, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011, non possono superare i tre dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.

Il limite dei tre dodicesimi non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi. Tale deroga si riferisce ai casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

La legge ha effetti giuridici dal 1° gennaio 2017.

Come più volte evidenziato dalla Sezione di controllo, non risulta conforme a legge la prassi di autorizzare la gestione provvisoria con effetti retroattivi, anche se nel caso di specie la gestione provvisoria priva di autorizzazione preventiva è stata limitata al periodo dal 1° al 12 gennaio 2017. Al riguardo si deve ribadire che l'autorizzazione retroattiva assume la natura di una ratifica non prevista dall'ordinamento vigente.

Della legge si tratterà in occasione dell'esame del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 3 marzo 2017, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma si compone di un unico articolo.

La modifica riguarda l'art. 13 della L.R. n. 25/1988 ed, in particolare, il comma 6, nella parte in cui si precisa che *“sono stabilite, inoltre, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso”*.

Nuovi o maggiori oneri: Nessuno

Il proponente ha predisposto una sintetica relazione in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero.

Sembrerebbe, quindi, che la nuova disciplina, intervenendo sul tema dell'organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari (caratteristiche delle uniformi e degli elementi identificativi da apporre sui mezzi e strumenti operativi degli addetti), non implichi effetti finanziari sotto il profilo dell'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 16 marzo 2017, n. 3 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 12 gennaio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018, con la presente legge sono stati assunti i provvedimenti di carattere finanziario finalizzati a garantire il riequilibrio del bilancio 2016 e del biennio successivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, la legge è stata oggetto di specifico esame da parte della Sezione regionale di controllo che ha approvato la relazione allegata alla deliberazione n. 50/2017/FRG a cui si rimanda.

Legge regionale 16 marzo 2017, n. 4 - Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Con la presente legge, composta da un unico articolo, sono stati ridefiniti i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes sulla base della relazione esplicativa e delle planimetrie descrittive allegate alla stessa legge.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

E' stata predisposta una relazione illustrativa da parte della Giunta regionale in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero. La prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole.

..

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge, per violazione degli artt. 3 e 45 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Con sentenza n. 21 del 9 febbraio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in quanto i confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes sono stati ridefiniti senza la previa consultazione della popolazione interessata dalla variazione delle circoscrizioni comunali (l'art. 1 ha operato una permuta di porzioni di territorio tra i due Comuni, con conseguente incremento della popolazione residente in favore del Comune di Tresnuraghes e decremento demografico nel Comune di Magomadas).

Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge sarà esaminata dalla Sezione regionale di controllo nella relazione di verifica del Rendiconto Generale della Regione per il 2017.

In questa sede si deve evidenziare che con l'art. 11 – Norma finanziaria, è stato previsto che le spese derivanti dall'applicazione della stessa legge trovino copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017/2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. Proprio questo articolo insieme all'art. 2, comma 2, sono stati oggetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 45/17 del 23 giugno 2017) davanti alla Corte Costituzionale. In particolare, il ricorrente ha ritenuto che l'art.2, comma 2, fosse in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e che l'art. 11 fosse in contrasto con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione che impone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. A seguito delle successive modifiche introdotte con la L.R. n. 18 del 3.8.2017, con particolare riguardo all'abrogazione del comma 2 dell'art.2 e all'introduzione nell'art.11 di specifiche coperture finanziarie delle correlative autorizzazioni di spesa, il Consiglio dei Ministri ha rinunciato al ricorso e la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 100/2018, ha dichiarato estinto il giudizio.

Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-2019.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge sarà esaminata dalla Sezione regionale di controllo nella relazione di verifica del Rendiconto Generale della Regione per il 2017.

La legge è stata oggetto di modifiche introdotte con le LL.RR. n. 10/2017 e n. 18/2017.

Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma si compone di 3 articoli.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Il proponente ha predisposto una sintetica relazione in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero.

Sembrerebbe, quindi, che le modifiche introdotte alle due leggi regionali non implicino effetti finanziari sotto il profilo dell'introduzione di nuove spese. Infatti,

con la prima modifica, si stabilisce che i limiti demografici, numerici e di continuità territoriale previsti per le Unioni di comuni non si applicano alle Unioni già esistenti dalle quali si distaccano Comuni per aderire ad Unioni già esistenti o per costituirne delle nuove;

con la seconda modifica, si stabiliscono le modalità per individuare la classe demografica dei Comuni ai fini della composizione dei Consigli comunali (dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali).

Legge regionale 27 aprile 2017, n. 8 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale).

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma si compone di 2 articoli.

Con le modifiche apportate dall'art. 1 è stato disposto che le economie concernenti il personale cessato nel quadriennio 2015-2018 e i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale nel triennio 2016-2018, devono confluire sulle disponibilità in conto della missione 01-programma 10 da utilizzare negli esercizi 2017/2018 secondo le disposizioni contrattuali.

Come precisato nella relazione della prima Commissione consiliare la modifica *“considerando la competenza statale in materia di ordinamento civile, si rimanda alla contrattazione regionale la determinazione dei meccanismi di alimentazione del fondo per le progressioni nel rispetto del principio*

dell'invarianza della spesa sul trattamento accessorio del personale di cui al decreto legislativo n. 78 del 2010 e alla legge n. 147 del 2013".

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

La Giunta regionale ha predisposto una sintetica relazione in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri né alle ragioni per cui non ne deriverebbero.

L'art. 1, comma 1, lettera b), afferma espressamente l'invarianza della spesa complessiva e pro-capite relativa al trattamento accessorio.

Legge regionale 4 maggio 2017, n. 9 - Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma si compone di 3 articoli.

Con la presente legge sono state recepite le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di semplificazione della disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche di cui al D.P.R. n. 31/2017.

Infatti, le disposizioni del citato D.P.R. hanno previsto l'immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario mentre l'applicabilità nelle Regioni a statuto speciale è stata subordinata all'adeguamento della legislazione regionale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento hanno trovato applicazione le disposizioni regionali vigenti.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Il proponente ha predisposto una sintetica relazione in cui richiama la clausola di invarianza finanziaria originariamente contenuta nell'art. 3 della proposta successivamente espunta dal testo definitivo approvato.

Tuttavia, sembrerebbe che la norma, avendo natura meramente procedimentale, sia neutra dal punto di vista finanziario.

A tale proposito si deve evidenziare che il D.P.R. n. 31/2017, che con la presente norma si intende recepire, prevede all'art. 20 la "*clausola di invarianza finanziaria*" secondo cui "*dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*" e che "*le*

amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Legge regionale 1° giugno 2017, n. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2017, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 36 del 2016 in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017, e modifiche alla legge regionale n. 6 del 2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge introduce modifiche alle variazioni introdotte dalla L.R. n. 3/2017 sul bilancio di previsione 2016 (L.R. n. 6/2016) in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2017. Di conseguenza si è reso necessario apportare delle modifiche anche alle LL.RR. n. 32/2016 – Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 e n. 36/2016 – Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018. Di tali modifiche la Sezione di controllo ha ampiamente dato conto nella relazione di verifica del Rendiconto Generale della Regione per il 2016.

Con riguardo alle modifiche introdotte sul bilancio di previsione 2017/2019, L.R. n. 6/2017, delle stesse si tratterà in occasione dell'esame da parte di questa Sezione del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 - Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 43 articoli, interviene nella materia urbanistica e in quella degli usi civici apportando modifiche alle LL.RR. n. 23/1985, n. 45/1989, n. 8/2015, n. 28/1998, n. 9/2006, n. 22/1984, n. 12/1994.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Nella relazione della Giunta regionale predisposta a corredo del disegno di legge si richiama la norma finanziaria che espressamente esclude oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, l'art. 42 dispone che *“Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori*

oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

La legge è stata impugnata dal Governo con ricorso n. 72 del 13 settembre 2017 per illegittimità costituzionale in quanto, secondo il ricorrente, alcune disposizioni⁴ prevedono interventi che eccedono la competenza statutaria della Regione in violazione dell'art. 117 della Costituzione. L'udienza pubblica davanti alla Corte Costituzionale è prevista per il 3.7.2018.

Legge regionale 3 luglio, 2017, n. 12 - Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, composta da 5 articoli, intende favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

La Giunta regionale ha predisposto una sintetica relazione illustrativa della norma. **Manca, tuttavia una relazione tecnica che consenta di valutare la congruità degli stanziamenti autorizzati rispetto alle finalità perseguite.**

Nuovi o maggiori oneri.

E' autorizzata la spesa complessiva di Euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 (Euro 4.800.000 per il 2017, Euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020) a valere sul capitolo SC06.0177 dell'Assessorato regionale del Turismo.

Copertura.

La spesa trova copertura nella riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, L.R. n. 25/2011 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 – programma 04 – capitolo SC=7.0627). Con l'art. 4 sono state introdotte le variazioni di spesa nel bilancio della Regione 2017/2019 in diminuzione e in aumento.

Legge regionale 27 luglio, 2017, n. 13 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2015 in materia di personale delle IPAB.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

⁴ In riferimento agli articoli 13 di modifica alla L.R. n. 45/1989; art. 29 di modifica alla L.R. n. 8/2015; artt. 37/38/39 di modifica alla L.R. 12/1994.

La norma, composta da 2 articoli, interviene al fine di chiarire quanto enunciato nell'art. 4 della L.R. n. 32/2015 che ha inserito il comma 8bis nell'art. 44 della L.R. n. 23/2005. Si precisa, quindi, che nel caso di soppressione delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), tra i beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito trasferiti all'Azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB non più in grado di funzionare hanno sede legale, è compreso il trasferimento del personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007. **Nuovi o maggiori oneri: nessuno.**

La proposta di legge è corredata da una sintetica relazione predisposta dal proponente in cui non viene fatto alcun riferimento a nuovi o maggiori oneri derivanti dall'interpretazione autentica.

A tale proposito si deve evidenziare che l'art. 49 della L.R. n. 23/2005 (il cui art. 44, comma 8bis, è stato oggetto dell'interpretazione autentica) ha previsto che agli oneri derivanti dalla legge, valutati in Euro 180.000.000 annui, si provvede con le risorse destinate agli interventi previsti dalle disposizioni di cui è stata disposta l'abrogazione.

Legge regionale 27 luglio, 2017, n. 14 - Reiscrizione delle economie di stanziamento nell'ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo n. 46 del 2008 recante norme di attuazione in materia di trasporto pubblico locale.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma si compone di 3 articoli.

Con il D.Lgs. n. 46/2008 sono stati trasferiti a titolo gratuito i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasferito alla Regione, in base all'Accordo procedimentale del 3 giugno 2008, apposite risorse finanziarie per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

La società controllata ARST S.p.A., individuata dalla Regione quale soggetto subentrante nella titolarità della gestione, è impegnata nella realizzazione dell'intervento "*Sistema di comando e controllo di impianti di sicurezza delle linee ferroviarie Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro*". A tal fine, è previsto l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie di cui all'Accordo procedimentale sopra richiamato, quantificate in Euro 7.093.963,31.

Come specificato nella relazione della Giunta regionale di accompagnamento al disegno di legge, tali risorse, a suo tempo contabilizzate nel bilancio della Regione in conto dei capitoli di entrata EC421.398 e spesa SC07.0648, in ragione di Euro 6.384.566,97 nell'anno 2009 ed Euro 709.396,34 nell'anno 2011, non hanno trovato impegno contabile a causa dei limitati spazi riconducibili alle dinamiche del patto interno di stabilità, facendo registrare a carico del bilancio regionale conseguenti economie di stanziamento. Nel corso dei successivi esercizi, l'Assessorato regionale dei trasporti ha provveduto a richiedere, senza esito, la reiscrizione dell'importo di Euro 7.093.963,31 per essere destinato ad ARST S.p.A. nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'intervento. Al fine di superare le descritte criticità, il bilancio della Regione 2017/2019 consente di potere fare ricorso alle disponibilità recate dal *Fondo per la reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata* di cui al capitolo SC08.5100 per un ammontare di soli Euro 1.500.000 rendendosi, pertanto, necessario reperire nell'ambito degli stanziamenti del medesimo bilancio il restante importo di Euro 5.593.963,31.

Nuovi o maggiori oneri.

Con la presente legge si è inteso incrementare la dotazione del citato Fondo dell'importo residuo di Euro 5.593.963,31.

Nella relazione predisposta dalla Giunta regionale si precisa che dalla legge non si generano nell'anno 2017 maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto si utilizzano a copertura le disponibilità rinvenienti sugli stanziamenti di spesa per l'anno 2017 dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Copertura.

La copertura finanziaria è stata garantita con le variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa dell'Assessorato regionale dei trasporti SC07.0627, SC07.0598, SC07.0616.

L'art. 2 - Norma finanziaria, specifica che in questo modo non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale per il 2017, in quanto si tratta di risorse già stanziare in conto del bilancio regionale per il medesimo esercizio:

- a) per euro 3.400.000, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (*Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea*), e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
- b) per euro 1.493.963,31, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale*

in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0598 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;

c) per euro 700.000, mediante riduzione di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 21 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, già iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0616 del bilancio regionale per gli anni 2017- 2019.

La terza Commissione consiliare ha approvato il disegno di legge senza apportare modifiche al testo.

Legge regionale 27 luglio, 2017, n. 15 - Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma si compone di 4 articoli.

Con la legge sono apportate variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 2017- 2019 derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014. In particolare, il comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. n. 118/2011, dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: sentenze esecutive (lettera a); copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati (lettera b); ricapitalizzazione delle società di cui alla lettera b (lettera c); procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d); acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (lettera e).

L'art. 1 della legge elenca e riconosce i debiti derivanti da sentenze esecutive (lettera a) e l'art. 2 quelli derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (lettera e).

Nella relazione predisposta della Giunta regionale è stata analizzata e descritta nel dettaglio ogni singola richiesta proveniente dalle Direzioni generali dell'amministrazione regionale.

La terza Commissione consiliare ha approvato il disegno di legge con modifiche.

Alla legge sono allegati:

Allegato 1 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione dell'entrata per titoli e tipologie;

Allegato 2 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione dell'entrata per titoli;

Allegato 3 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione della spesa per missioni, programmi e titoli;

Allegato 4 - Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione della spesa per missioni e Prospetto delle variazioni del bilancio di previsione della spesa per titoli;

Allegato 5 - Quadro generale riassuntivo delle variazioni;

Allegato 6 - Prospetto degli equilibri di bilancio;

Allegato 7 - Prospetto di verifica rispetto vincoli di finanza pubblica;

Allegato 8 - Variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere.

Nuovi o maggiori oneri.

Tutti quelli conseguenti al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Copertura.

Imputazione ai pertinenti capitoli che presentano adeguata disponibilità oppure variazione in aumento del pertinente capitolo di spesa previa variazione in diminuzione di altro capitolo di spesa. Si deve, tuttavia, evidenziare che sarebbe opportuno, ai fini della verifica della copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che nella relazione predisposta dalla Giunta regionale fosse inserito un quadro di sintesi che individui, per ogni capitolo di imputazione delle nuove spese: oltre all'ammontare complessivo dei debiti da riconoscere, la disponibilità esistente sui capitoli prima e dopo le eventuali necessarie variazioni in aumento.

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 - Norme in materia di turismo.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La legge rappresenta la sintesi di 14 proposte di legge in un unico testo approvato dalla quinta Commissione consiliare. Per quanto riguarda la norma finanziaria, contenuta nell'art. 48, la predetta Commissione ha richiesto agli Assessorati regionali del turismo e dell'ambiente la predisposizione di una relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari scaturenti dal testo unificato, in applicazione del disposto dell'articolo 33, comma 3 bis, della L.R. n. 11/2006, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 24/2016.

L'Assessorato regionale dell'ambiente ha provveduto alla quantificazione degli oneri finanziari relativi all'istituzione della Rete escursionistica della Sardegna (Capo III) e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ha provveduto alla quantificazione degli ulteriori oneri finanziari, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla costituzione della società partecipata Sardegna DMO (Sardegna Destination Management Organization) prevista dall'art. 7 del testo unificato.

In esito a tali relazioni la quinta Commissione consiliare ha predisposto la norma finanziaria su cui si è espressa favorevolmente la terza Commissione.

Il testo approvato si articola in cinque capi e 50 articoli: Capo I *Disposizioni generali*; Capo II *Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive*; Capo III *Modifiche alla legge regionale n. 8/2016 e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo*; Capo IV *Agenzie di viaggi e turismo*; Capo V *Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni*.

In particolare l'art. 48 "Norma finanziaria" individua le risorse necessarie all'attuazione degli interventi previsti in materia di turismo.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.

Copertura.

Si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziato per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

A decorrere dall'anno 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 con riguardo alla copertura delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo⁵, la copertura finanziaria è garantita nei limiti delle risorse stanziato annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 per la costituzione della società Sardegna DMO quantificati in Euro 696.000 annui.

Copertura.

Ai predetti oneri si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa pari a Euro 696.000 annui per il triennio 2017-2019 di cui alla L.R. n. 7/1955 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale). A decorrere dall'anno 2020 la copertura finanziaria sarà determinata con legge di bilancio.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalla predisposizione della Rete escursionistica della Sardegna - RES (di cui agli articoli 28, 29 e 31). I predetti oneri sono quantificati complessivamente in Euro 250.000 per l'anno 2017, Euro 850.000 per l'anno 2018 (250 + 600), Euro 1.050.000 per l'anno 2019 (250 + 800), Euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

⁵ Il comma 2 riguarda le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale.

Copertura.

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede:

- per la quota base di Euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante l'utilizzo delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. n. 8/2016, missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019;
- quanto a Euro 600.000 per l'anno 2018 e a Euro 800.000 l'anno 2019, mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo), missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019;
- quanto a Euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dagli articoli 11 - *Incentivi alle imprese turistiche*, 33 - *Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica*, 34 - *Turismo equestre*, 35 - *Registro delle ippovie*, 36 - *Turismo naturalista*, 37 - *Turismo sportivo*, 38 - *Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi* e 39 - *Rete dei borghi della Sardegna*.

Copertura.

Saranno utilizzate le risorse stanziare annualmente in bilancio, alla missione 07 - programma 01, ai sensi di quanto previsto per le spese a carattere continuativo dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

La legge è stata successivamente modificata con la L.R. n. 21/2017.

Legge regionale 3 agosto 2017, n.17 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna.

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La legge, composta da 4 articoli, introduce modifiche all'articolo 29 e 38 della L.R. n. 17/1999 (Convenzioni con il CONI, le compagnie e le aziende di trasporto) al fine di rendere meno onerosa la partecipazione agli eventi sportivi e la trasferta nelle isole minori (La Maddalena e San Pietro) da parte delle associazioni/società dilettantistiche sarde che avendo sede nel restante territorio regionale non usufruiscono delle tariffe agevolate per i residenti nelle isole minori.

In particolare, l'art. 29 autorizza la Regione a concludere convenzioni con il C.O.N.I. e con le compagnie e aziende di trasporto mentre l'articolo 38 autorizza contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal C.O.N.I..

Nuovi o maggiori oneri.

Sulla base della relazione predisposta dal proponente è stato stimato che lo stanziamento necessario per realizzare le finalità perseguite dalla norma sia pari a Euro 45.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Copertura.

L'art. 3 - Norma finanziaria precisa che per la copertura dei predetti oneri *si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 iscritte in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 e su quelle corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.*

La terza Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari.

Legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 - Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 9 articoli, contiene disposizioni finanziarie e la prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019.

Nella relazione predisposta dalla Giunta regionale sono individuati i nuovi/maggiori oneri e le risorse a copertura.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1,2,4,8,9,12,15 e 18 dell'art.1.

Copertura.

Ai predetti nuovi oneri si provvede mediante riduzione di autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio 2017/2019.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalla spesa autorizzata nel comma 3, dell'art. 1, pari a Euro 1.544.000.

Copertura.

Ai predetti oneri si fa fronte con le risorse iscritte per le medesime finalità nel bilancio 2017/2019 in conto della missione 15, programma 04, titolo 1.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 10,11,13 e 14 dell'art. 1.

Copertura.

Ai predetti oneri si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 17, con quota parte delle risorse riversate alle entrate del bilancio regionale come risultanti dalle variazioni di bilancio riportate negli allegati 5 e 7.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 16 dell'art. 1, pari a Euro 10.000.

Copertura.

Ai predetti oneri si fa fronte con le pari risorse stanziare per gli anni 2017/2019.

Alla legge sono annessi 12 allegati.

La terza Commissione consiliare ha approvato il disegno di legge con modifiche.

Le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 saranno esaminate dalla Sezione di controllo in occasione della verifica del Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 - Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Con la legge, composta da 6 articoli, è stata disposta la riprogrammazione della somma pari a Euro 14.000.000 quale aiuto agli allevatori del comparto ovino ai sensi della L.R. n. 5/2017 (legge di stabilità 2017) e l'ulteriore autorizzazione di spesa per Euro 3.000.000.

Nuovi o maggiori oneri.

La Giunta regionale non ha predisposto la relazione tecnica.

L'art. 5 quantifica gli oneri complessivi in Euro 17.000.000.

Copertura.

Quanto a Euro 2.000.000, mediante utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della L.R. n. 5/2017, già iscritte, per le medesime finalità, in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1 (capitolo SC08.6908) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019;

quanto a Euro 15.000.000 mediante le seguenti variazioni del bilancio 2017/2019:

SPESA

in diminuzione

missione 12 - programma 04 - titolo 1	capitolo SC08.6908 2017 Euro 12.000.000
missione 16 - programma 01 - titolo 1	capitolo SC06.1159 2017 Euro 1.300.000
missione 16 - programma 01 - titolo 2	capitolo SC06.1027 2017 Euro 1.000.000
	capitolo SC06.1030 2017 Euro 700.000

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1 capitolo NI 2017 Euro 15.000.000

La terza Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del disegno di legge presentato, senza apportare modifiche al testo.

La successiva L.R. n. 20/2017 ha incrementato la dotazione finanziaria disposta.

Legge regionale 14 settembre 2017, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, composta da 5 articoli, al fine di fronteggiare il deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017, anche in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dall'eccezionale siccità dell'anno in corso, estende alle imprese del comparto caprino il programma di sostegno previsto con la L.R. n. 19/2017 per il comparto ovino e incrementa la dotazione finanziaria.

Nuovi o maggiori oneri.

La Giunta regionale non ha predisposto la relazione tecnica.

Sono quantificati nell'art. 4 della norma, in termini di competenza e di cassa, in Euro 30.000.000 per l'anno 2017 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Copertura.

Ai nuovi oneri si fa fronte attraverso delle variazioni nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa secondo gli allegati 1 (tabella n. 1 per le entrate) e 3 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla legge (totale 7 allegati).

L'art. 4 - Norma finanziaria, specifica con quali risorse si provvede alla copertura degli oneri:

- a) quanto a euro 11.130.125,87 mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riversate alle entrate del bilancio regionale (titolo 3 - tipologia 500);*
- b) quanto a euro 5.000.000, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 5 del 2015, iscritta in conto competenza e cassa della missione 14 - programma 01 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019;*
- c) quanto a euro 3.000.000 mediante pari riduzione delle risorse, iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 01 - programma 10 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- d) quanto a euro 2.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto competenza e cassa della missione 10 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- e) quanto a euro 1.000.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 13 - programma 02 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- f) quanto a complessivi euro 5.760.000 mediante pari riduzione, rispettivamente, per euro 2.600.000, delle risorse iscritte in conto competenza e cassa, nella missione 50, programma 01, titolo 01 e, per euro 3.160.000, mediante pari riduzione delle risorse iscritte, in conto competenza e cassa nella missione 50 - programma 02 - titolo 4 del bilancio regionale 2017-2019;*
- g) quanto a euro 400.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)), iscritta in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019;*
- h) quanto a euro 1.709.874,13 mediante pari riduzione delle risorse, a valere sul cofinanziamento POR FESR 2014-2020, iscritte in conto competenza e cassa della missione 01 - programma 12 - titolo 2 del bilancio regionale 2017-2019.*

Legge regionale 14 settembre 2017, n. 21 - Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La norma, composta da 7 articoli, introduce modifiche alla L.R. n. 16/2017. Il proponente ha predisposto una sintetica relazione illustrativa nella quale non sono evidenziati nuovi o maggiori oneri.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

La norma risulta neutra dal punto di vista finanziario non disponendo l'introduzione di nuove spese.

Legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 - Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 3 articoli, all'art. 1 autorizza nuove spese e all'art. 2 ne individua la copertura finanziaria e dispone le conseguenti variazioni di bilancio.

Nuovi o maggiori oneri.

Derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1.

La relazione predisposta dalla Giunta regionale si riferisce al testo originario del disegno di legge. Manca una relazione tecnica che si riferisca al testo finale della norma così come modificato ed integrato nel corso dell'approvazione.

Copertura.

Alla copertura dei nuovi oneri si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spese riportate nella tabella A allegata alla legge (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).

Il prospetto illustra, per il 2017, la quantificazione delle maggiori spese per missioni, programmi, titoli e capitoli, pari a Euro 154.475.736,21 e la relativa copertura garantita da maggiori entrate, dall'invarianza finanziaria, dalla riduzione di spese, per un totale equivalente di Euro 154.475.736,21.

Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2017-2019 sono introdotte oltre alle suddette variazioni, ulteriori variazioni del bilancio previsionale di cui agli allegati n. 1 (Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologie) e n. 2 (Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla legge. Delle variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 si tratterà nella relazione di verifica sul Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 - Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019.

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La norma, composta da 3 articoli, introduce la terza variazione al bilancio di previsione 2017/2019.

Nuovi o maggiori oneri.

A seguito delle intervenute variazioni apportate al bilancio di previsione 2017/2019, le maggiori spese sono quantificate in Euro 10.976.223,03 per il 2017, Euro 5.231.455,00 per il 2018, Euro 4.402.000,00 per il 2019 e Euro 1.319.000,00 per gli anni successivi.

La relazione predisposta dalla Giunta regionale e anche i pareri resi dalle Commissioni consiliari si riferiscono al testo originario del disegno di legge. Manca una relazione tecnica che tenga conto del testo finale della norma così come modificato ed integrato nel corso dell'approvazione.

Copertura finanziaria.

Ai nuovi oneri si provvede con equivalenti riduzioni di spesa, se si esclude l'invarianza di spesa pari a Euro 100.000 prevista dal comma 6 e a Euro 55.000 prevista dal comma 10, dell'art. 1 - Disposizioni finanziarie. Le riduzioni di spese a copertura sono riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla legge (art. 2 - Norma finanziaria).

Sono, inoltre, allegati:

- Allegato 1 - Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli;
- Allegato 2 - Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli;
- Allegato 3 - Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Allegato 4 - Allegato per il tesoriere.

Le variazioni riguardano il bilancio di previsione 2017/2019 e delle stesse si tratterà nella relazione di verifica sul Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2017.

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 24 - Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, composta da 3 articoli, destina le risorse di cui all'art. 11, comma 3, della L.R. n. 5/2015, al risarcimento dei danni causati dai delfini alle attrezzature da pesca degli operatori del settore ittico (art.1) e stabilisce che l'aiuto deve essere attivato secondo le modalità previste per la misura 1.40 *“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili”*, art. 40, par. 1, lettera h, del regolamento UE n. 508/2014. La norma precisa (art. 2) che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

Nella relazione predisposta dalla Giunta regionale si evidenzia che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 5/2015, sono pari a Euro 100.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e che le annualità 2015 e 2016 sono state impegnate e trasferite a ARGEA. Tuttavia, l'aiuto non è stato ancora attivato in quanto non risultavano ancora definite le modalità di attuazione.

Legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

La legge, che si compone di 13 articoli, introduce, con riguardo alla disciplina vigente nei riguardi dell'EGAS (Ente di governo dell'ambito della Sardegna), alcune modifiche relative alle norme sugli organi, sull'esercizio del controllo analogo, sulle funzioni e prerogative regionali.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

L'art. 11 - Norma finanziaria afferma espressamente che l'Amministrazione regionale attua la presente legge senza fare derivare ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Manca la relazione tecnica.

Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 26 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015).

Proposta di legge del Consiglio regionale.

La legge è neutra sotto il profilo finanziario non introducendo nuove spese.

Nuovi o maggiori oneri. Nessuno.

TABELLE**Tabella 1 - Leggi regionali approvate nel 2017**

L.R. N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
1	12/1/2017	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017	n. 3 del 13/1/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
2	3/3/2017	Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)	n. 12 del 9/3/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese
3	16/3/2017	Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2017	n. 14 del 23/3/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
4	16/3/2017	Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes	n. 14 del 23/3/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese
5	13/4/2017	Legge di stabilità 2017	n. 18 del 14 aprile 2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
6	13/4/2017	Bilancio di previsione triennale 2017/2019	n. 18 del 14/4/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
7	27/4/2017	Modifiche alla L.R. n. 2/2016 (Unioni di comuni) e alla L.R. n. 4/2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)	n. 20 del 27/4/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese
8	27/4/2017	Modifiche all'art. 1 della L.R. n. 28/2016 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale)	n. 20 del 27/4/2017	Clausola espressa di invarianza della spesa	Clausola espressa di invarianza della spesa
9	4/5/2017	Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla L.R. n. 28/1998	n. 22 del 5/5/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese

L.R. N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
10	1/6/2017	Modifiche alla L.R. n. 3/2017, modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 32/2016 e alla L.R. n. 36/2016 in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2017, e modifiche alla L.R. n. 6/2017	n. 27 dell'8/6/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
11	3/7/2017	Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla L.R. n. 23/1985, alla L.R. n. 45/1989, alla L.R. n. 8/2015, alla L.R. n. 28/1998, alla L.R. n. 9/2006, alla L.R. n. 22/1984 e alla L.R. n. 12/1994	n. 31 del 6/7/2017	Clausola espressa di invarianza della spesa	Clausola espressa di invarianza della spesa
12	3/7/2017	Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo	n. 31 del 6/7/2017	Art. 2	Art.4
13	27/7/2017	Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 32/2015 in materia di personale delle IPAB	n. 34 del 27/7/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese
14	27/7/2017	Reiscrizione delle economie di stanziamento nell'ambito dei trasferimenti di cui al D.Lgs. n. 46/2008 recante norme di attuazione in materia di trasporto pubblico locale	n. 34 del 27/7/2017	Art. 1	Art. 2
15	27/7/2017	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del D.Lgs. n. 118/2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni	n. 34 del 27/7/2017	Artt. 1/2	Artt. 1/2/3
16	28/7/2017	Norme in materia di turismo	n. 35 del 1°/8/2017	Art. 48	Art. 48
17	3/8/2017	Modifiche alla L.R. n. 17/1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna	n. 37 del 7/8/2017	Art. 3	Art. 3
18	3/8/2017	Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla L.R. n. 5/2017, alla L.R. n. 6/2017, alla L.R. n. 32/2016 e alla L.R. n. 12/2007	n. 37 del 7/8/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede

L.R. N.	DATA	TITOLO	PUBBLICAZIONE NEL BURAS	DISPOSIZIONI CONTENENTI PREVISIONI DI SPESA	DISPOSIZIONI DI COPERTURA FORMALE DELLA SPESA
19	3/8/2017	Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per fare fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017	n. 37 del 7/8/2017	Art. 1	Art. 5
20	14/9/2017	Modifiche alla L.R. n. 19/2017 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per fare fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino	n. 44 del 21/9/2017	Art. 1	Artt. 3/4
21	14/9/2017	Modifiche alla L.R. n. 16/2017 (Norme in materia di turismo).	n. 44 del 21/9/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese
22	27/9/2017	Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019	n. 46 del 29/9/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
23	5/12/2017	Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019	n. 56 del 5/12/2017	L'esame della norma è rinviato ad altra sede	L'esame della norma è rinviato ad altra sede
24	5/12/2017	Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 5/2015 (legge finanziaria 2015)	n. 56 del 5/12/2017	Clausola espressa di invarianza della spesa	Clausola espressa di invarianza della spesa
25	11/12/2017	Modifiche alla L.R. n. 4/2015 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19/2006) e alla L.R. n. 10/2008 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)	n. 59 del 14/12/2017	Clausola espressa di invarianza della spesa	Clausola espressa di invarianza della spesa
26	14/12/2017	Modifiche alla L.R. n. 33/2016 (Proroga dei termini di cui alla L.R. n. 8/2015)	n. 60 del 21/12/2017	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese	Nessun riferimento a nuove o maggiori spese

Fonte dati: elaborazione Corte dei conti

Tabella 2 - Oneri finanziari indicati nelle leggi regionali emanate nel 2017

LEGGE REGIONALE N.	2017	2018	2019	2020
L.R. n. 12 Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo. Art. 2	4.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
L.R. n. 14 Reiscrizione delle economie di stanziamento nell'ambito dei trasferimenti di cui al D.Lgs. n. 46/2008 recante norme di attuazione in materia di trasporto pubblico locale Art. 1	5.593.963,31			
L.R. n. 15 Riconoscimento debiti fuori bilancio Artt. 1/2				
L.R. n. 16 Norme in materia di turismo				
Art. 7	696.000	696.000	696.000	
Artt. 28/29/31	250.000	850.000	1.050.000	250.000
L.R. n. 17 Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna Art. 3	45.000	45.000	45.000	
L.R. n. 19 Sostegno delle imprese del comparto ovino Art. 5	17.000.000			
L.R. n. 20 Incremento dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino. Modifiche L.R. n. 19 Art. 4	30.000.000			

Fonte dati: elaborazione Corte dei conti

Tabella 3 - Modalità di copertura degli oneri derivanti dalle leggi del 2017

		2017	2018	2019	2020
FONDI SPECIALI parte corrente d' capitale	L.R. n. 12	4.800.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	L.R. n. 14	5.593.963,31			
	L.R. n. 16	696.000	696.000	696.000	
		250.000	250.000	250.000	250.000
			600.000	800.000	
	L.R. n. 17	45.000	45.000	45.000	
	L.R. n. 19	2.000.000			
	L.R. n. 20	5.000.000			
		3.000.000			
		2.000.000			
RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA		1.000.000			
		5.760.000			
		400.000			
		1.709.874,13			
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE ALTRE FORME DI COPERTURA Economie circariate alle entrate del bilancio regionale	L.R. n. 20	11.130.125,87			
Variazioni di bilancio	L.R. n. 15	644.000	427.000	170.000	
	L.R. n. 19	15.000.000			

Fonte dati: elaborazione Corte dei conti

